



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Master di II livello in Scienze della Sicurezza – A.A. 2005 / 2006

L'OFFENDER PROFILING COME PROVA SCIENTIFICA
NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE

Commissario della Polizia di Stato
CRISTINA RAPE'TTI

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

Origine dell'offender profiling; il modello dell'FBI: analisi della scena del crimine e dicotomia "organizzato-disorganizzato"; il modello alternativo proposto da Canter.....
III

CAPITOLO I

LE PROCEDURE DI OFFENDER PROFILING

1.1	L'offender profiling tra interesse mediatico e studi scientifici.....	1
1.2	Definizioni di offender profiling.....	2
1.3	Applicazioni dell'offender profiling.....	3
1.4	Gli elementi fondamentali dell'offender profiling.....	5
1.5	La proposta di offender profiling sviluppata dall'FBI e una proposta alternativa....	9
1.6	Il profilo geografico; Unabomber: un caso italiano ancora irrisolto.....	13

CAPITOLO II

LA VALIDITÀ SCIENTIFICA DELL'OFFENDER PROFILING (*)

2.1	Criteri per stabilire la scientificità di una teoria; applicabilità in un procedimento giudiziario.....	17
2.2	Scientificità del modello sviluppato dall'FBI.....	18

2.3	Scientificità del modello della psicologia investigativa (scuola di Canter).....	21
2.4	Studi sulla scientificità ed utilità dell'offender profiling: lo stato dell'arte.....	22

CAPITOLO III

LA REALTÀ ITALIANA: L'UNITÀ DI ANALISI DEL CRIMINE VIOLENTO (UACV) (*)

3.1	L'Unità di Analisi del Crimine Violento della Polizia di Stato.....	25
3.2	Investigazione sulla scena del crimine.	26
3.3	Analisi criminale e intelligence: il Sistema di Analisi della Scena del Crimine (SASC).....	27
3.4	Ricerca, sviluppo e progetti speciali.....	31

CAPITOLO IV

OFFENDER PROFILING E PROCESSO PENALE

4.1	Il sistema processuale italiano: il modello accusatorio; la disciplina della prova.....	.32
4.2	La disciplina codicistica per l'utilizzo degli esperti in sede processuale.....	35
4.3	L'indagine della personalità in rapporto al processo penale; la perizia criminologica e il divieto di perizia sulla personalità dell'imputato.....	40
4.4	Il profiler in aula? Problemi e limiti alla luce della normativa vigente.....	42

<i>CONCLUSIONI</i>	-	Il futuro del profiling.....	46
---------------------------	---	------------------------------	----

BIBLIOGRAFIA.....

.50

() I Capitoli II e III sono stati elaborati con la collaborazione di A.L. FARGNOLI -
Direttore della Sezione di Criminologia Applicata, Servizio Polizia Scientifica,
Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.*

INTRODUZIONE – Origine dell’offender profiling; il modello dell’FBI: analisi della scena del crimine e dicotomia “organizzato-disorganizzato”; il modello alternativo proposto da Canter.

Prima di affrontare il tema centrale di questo lavoro, ovvero, la validità dell’offender profiling come prova scientifica nell’ambito del processo penale, appare indispensabile proporre alcuni cenni sull’origine di tale tecnica investigativa, nonché delineare le procedure e la validità scientifica dell’offender profiling.

Il *Federal Bureau of Investigation* (FBI) è stato la prima forza di polizia ad applicare le tecniche del profilo criminale in supporto al lavoro investigativo in determinati reati di particolare efferatezza, senza apparente movente e/o con caratteristiche di serialità.

Nel 1978 l’FBI crea formalmente uno stabile programma di sviluppo ed analisi denominato *Psychological Profiling Program*, programma creato dalla neonata *Behavioral Science Unit*, che, da quel momento, sarà in pianta stabile nell’organico dell’ FBI Academy a Quantico.

Il profiling nasce dunque in seno al contesto statunitense e si concretizza in un approccio denominato *Crime Scene Analysis*.

Questa metodologia si basa sulla comparazione degli elementi prodotti da due distinte attività investigative: la ricostruzione della scena del crimine (*Crime Scene Reconstruction*) e l’elaborazione del profilo criminologico del reo (*Criminal Profiling*).

Tutti gli indizi raccolti sulla scena del crimine (campioni serologici, documenti, reperti balistici, tracce ed impronte, elementi anatomo - patologici etc.) e gli elementi informativi ad essa relativi (refertazione medica e/o autoptica, foto e video della scena del delitto, misurazioni, disegni, trascrizioni di dichiarazioni testimoniali, raccolta di informazioni sulla vittima etc.) vengono sottoposti ad un processo di analisi estremamente sofisticato capace anche di valutare l’eventuale plausibilità dei vari scenari prospettati dal processo di ricostruzione medesimo.

L’elaborazione del profilo è un passo successivo e, sebbene nelle due fasi si utilizzi di fatto lo stesso materiale informativo, vi sono delle differenze significative: la ricostruzione della scena del crimine cerca di determinare la natura del reato e le sue modalità di consumazione (il “cosa” e il “come” della scena del delitto), il profiling le motivazioni soggiacenti e le caratteristiche personologiche del suo autore (il “perché” e il “chi” dell’autore).

Il metodo dell’FBI resta il più popolare modello di analisi investigativa ed anche il più celebrato dal punto di vista mediatico. Esso si basa essenzialmente sul presupposto che,

analizzata una scena del crimine di un omicidio a sfondo sessuale, in base alle sue caratteristiche, possa essere classificata come “disorganizzata” o “organizzata”.

Una volta che essa sia stata classificata come l’una o l’altra si può passare a stilare un profilo del possibile autore perché i soggetti organizzati sembrano avere un certo tipo di caratteristiche personali e sociali e quelli disorganizzati delle altre.

La distinzione si basa su dati di esperienza di tipo induttivo messi a punto attraverso l’analisi della scena del crimine, oltre che dalle interviste direttamente fatte dagli agenti a soggetti arrestati e condannati per omicidi seriali o singoli a sfondo sessuale.

Qui di seguito vengono illustrate le caratteristiche di personalità dell’offender e le caratteristiche della scena del crimine nelle due tipologie introdotte dall’FBI.

Omicidio a sfondo sessuale organizzato – Il soggetto autore di questo tipo di crimine pianifica attentamente tutto l’evento criminale, dalla scelta della vittima fino al momento in cui lascia la scena del crimine. Questi individui sono più adulti dei soggetti disorganizzati, sono spesso primogeniti e provengono da famiglie della media borghesia, anche se il grado di educazione ed attenzione ricevuto all’interno di essa risulta basso. Il quoziente intellettivo è indicato come medio o medio-alto, ciò nonostante essi svolgono lavori al di sotto delle loro possibilità e scarsamente gratificanti.

Situazioni precipitanti e di stress sono indicate nei periodi immediatamente precedenti l’attuazione dei crimini, accompagnati da un elevato uso di alcol e droghe prima e durante la commissione del reato.

Essi hanno una vita sociale “adatta”, hanno normali rapporti interpersonali e spesso vivono con un partner. I violent offender organizzati hanno un’elevata mobilità e utilizzano spesso la propria auto.

La fantasia è molto coinvolta nei loro crimini e sono soliti prendere souvenir di scarso valore della vittima o dalla scena del crimine, per alimentarla nei giorni successivi il delitto. Sono interessati a quanto l’opinione pubblica dice su di loro, ed a questo proposito conservano giornali, riviste e servizi televisivi con i racconti delle loro gesta. Possono anche tentare di seguire da vicino le indagini, cercando di conoscere gli agenti impegnati nel caso, magari contattandoli direttamente presentandosi come testimoni, fino all’eventualità del lancio di una vera e propria sfida diretta agli inquirenti, con cui si mantengono in contatto attraverso lettere, messaggi, telefonate.

Le vittime prescelte sono solitamente sconosciute e di sesso femminile, esse rispecchiano in ogni caso una tipologia fantastica che l'autore ritiene desiderabile. In alcuni casi le vittime sono "vittime di opportunità" e dunque i fattori di rischio per la vittima sono dovuti: alla vita che conduce, ai luoghi in cui vive o che frequenta, al lavoro che svolge ed alle sue abitudini in generale.

Il soggetto organizzato è, come detto, socialmente adeguato; egli, dunque, non attaccherà attraverso un blitz, ma cercherà di instaurare un rapporto con la vittima prima dell'aggressione vera e propria, che però in questa fase possiamo considerare già iniziata.

Questi individui non hanno un aspetto sospetto, ed anzi, sono spesso ben vestiti, in modo da non allertare le difese e precauzioni di quella che diverrà la vittima.

In ogni caso, la prima arma per avvicinare la vittima sarà il dialogo, utilizzato più o meno a lungo secondo il rado di organizzazione del criminale, e mai direttamente la forza fisica. Nel momento in cui l'aggressione fisica è iniziata, essa va avanti in un crescendo che porterà la vittima alla morte, con elementi legati al sesso, al potere e al dominio, facilmente riscontrabili attraverso l'analisi del crimine.

La vittima è spesso immobilizzata, posta sotto il dominio dell'offender e solo successivamente si giunge all'omicidio vero e proprio.

I soggetti organizzati portano con sé tutto quello che può essere utile loro per porre in essere il piano criminale, dagli strumenti di costrizione, a quelli di tortura, all'arma del delitto, e nessuno di essi sarà ritrovato sulla scena del crimine.

Questi soggetti operano in zone in cui si sentono sicuri, ma hanno anche un'elevata mobilità, ciò vuol dire che in alcuni casi la vittima può essere approcciata e rapita in un luogo, portata in una *comfort zone* per essere torturata ed uccisa, e successivamente lasciata in un altro luogo ancora. Questo aspetto comporta innumerevoli problemi investigativi, perché in ogni omicidio possono essere coinvolte tre scene del crimine: quella dell'aggressione, quella dell'omicidio, quella del ritrovamento del cadavere.

L'offender organizzato sfrutterà tutte le sue capacità per non essere catturato e scarsissimi saranno gli indizi utili offerti all'attenzione degli investigatori.

Poiché la fantasia è altamente coinvolta in questi omicidi, la scena del crimine è in alcuni casi *erotizzata* e composta dall'autore attraverso un suo modello fantastico, ma molto più spesso i serial killer organizzati occultano e rendono irreperibili i cadaveri, da un lato quasi il soggetto volesse tenere solo per sé il ricordo della vittima, dall'altro per rendere più difficile e ritardare l'investigazione che, fino al momento del ritrovamento

del cadavere, è impegnata nella ricerca di una persona scomparsa e non convogliata alla cattura di un serial killer.

In alcuni casi essi ritornano, per alimentare la fantasia, sui luoghi del delitto.

La loro cattura, per i motivi illustrati, risulta particolarmente ardua.

Omicidio a sfondo sessuale disorganizzato

I soggetti disorganizzati hanno quozienti intellettivi sotto la media, sono più giovani di quelli organizzati e spesso ultimogeniti. Essi provengono da famiglie economicamente disagiate e conflittuali, e loro stessi risultano spesso disoccupati o con lavori saltuari e di scarso profilo.

L'autore di questi reati è ossessionato da pensieri intrusivi che non riesce a controllare e che gli provocano situazioni di instabilità mentale e stress elevato. Nelle fasi precedenti al reato non dimostra alcun cambiamento del suo stile di vita, né un aumento di uso di droghe e alcol, abitudini che invece possono cambiare dopo l'omicidio.

E' solitamente indicato dai vicini e dai conoscenti come un tipo strano ed ha, in molti casi, abitudini notturne e che comunque lo tengono lontano da una normale vita sociale e da quotidiani e frequenti rapporti interpersonali di qualunque natura.

Questi soggetti sono infatti socialmente inadeguati: vivono soli o con un familiare, hanno scarsi rapporti personali e abitano o lavorano nelle immediate vicinanze della scena criminis.

Gli atti criminali che li caratterizzano sono estremamente impulsivi, per tale motivo le vittime sono spesso scelte nell'area geografica in cui vivono.

Essi sono sessualmente incompetenti, spesso non hanno mai avuto esperienze sessuali.

Le vittime possono essere anche conosciute, ma in ogni caso esse sono vittime di opportunità, scelte senza nessuna pianificazione, e dunque estremamente variabili per sesso, età o status sociale.

La scena del crimine riflette lo stato di disorganizzazione in cui l'autore ha agito, essa non presenta alcuna pianificazione ed è caotica; la vittima è attaccata immediatamente con forza e violenza, il soggetto non ricerca alcun rapporto con essa, e la uccide subito, attraverso un attacco-blitz, che coglie la vittima assolutamente di sorpresa.

L'autore spesso deumanizza e spersonalizza la vittima attraverso atti di *overkill*¹ e mutilazioni post mortem; se la vittima era conosciuta sono evidenti segni di eccessiva violenza sul volto.

Questi crimini riflettono, in maniera più esplicita ed estrema di quelli organizzati, la componente sessuale, per tale motivo atti di sadismo estremo, mutilazioni sessuali, necrofilia ed atti sessuali post mortem sono frequentemente notati nei delitti disorganizzati. Il soggetto, dopo aver mutilato il cadavere, può portare via con sé delle parti e conservarle come ricordo.

Il corpo può essere lasciato così come si trova al momento della morte, ma nel caso in cui il soggetto abbia infierito sul cadavere, è probabile che esso sia ricomposto e posizionato in maniera estremamente bizzarra o simbolica.

Sulla vittima non sono trovati quasi mai segni di costrizione e ciò perché, come detto, il passaggio all'*acting* criminale è immediato, senza alcuna intenzione, da parte dell'offender, di instaurare un benché minimo rapporto con la vittima prescelta.

In tali crimini, poiché la scena sarà molto caotica, potranno invece essere riscontrati, dalle forze dell'ordine operanti, molti indizi, dalle impronte ai rilievi biologici: saliva, sperma, urina, feci.

Il soggetto non porta con sé l'arma del delitto e quasi sempre utilizza ciò che trova sul luogo per ferire, uccidere, mutilare.

In linea di massima si tratta di soggetti affetti da un più o meno grave disturbo psicopatologico o da una vera e propria malattia psichica.

Oltre a queste due categorie, gli esperti dell'FBI hanno individuato una terza categoria denominata *mixed*, che contiene elementi dell'una e dell'altra categoria.

Il modello proposto dall'FBI è ancora sostanzialmente quello sopra descritto.

Attraverso la compilazione del VICAP (Violent Criminal Apprehension Program), un questionario a risposta multipla che descrive il crimine in analisi, il delitto è successivamente inserito in un database facilitando così la possibilità di effettuare il *crime linking*, cioè controllare se il crimine è attribuibile allo stesso autore/i di uno o più crimini dello stesso tipo commessi in altri momenti e in altri luoghi.

Tabella 1 – Omicidi a sfondo sessuale organizzato e disorganizzato

<i>Omicidio a sfondo sessuale</i>	<i>Omicidio a sfondo sessuale</i>
-----------------------------------	-----------------------------------

¹ Con tale termine si intende la produzione, da parte dell'aggressore, di lesioni ben oltre l'indispensabile a procurare la morte della vittima.

ORGANIZZATO	DISORGANIZZATO
<i>Caratteristiche personali</i>	<i>Caratteristiche personali</i>
Intelligenza alta	Intelligenza medio – bassa
Socialmente adeguato	Socialmente inadeguato
Sessualmente adeguato	Sessualmente inadeguato
Occupato anche in lavori di medio - alta qualifica ma che tende a cambiare di continuo	Disoccupato o lavoratore manuale
Situazione familiare spesso normale	Situazione familiare multiproblematica
Abuso frequente di alcol e stupefacenti	Uso minimo di stupefacenti o alcol
Vive con un partner	Vive solo ed ha scarsi rapporti personali
Geograficamente mobile	Vive o lavora vicino alla scena del crimine
Interesse elevato nei mass media	Interesse minimo nei mass media
Comportamento controllato	Abitudini notturne e bizzarre
Livello di istruzione medio - alto	Livello di istruzione basso
Aspetto curato, mascolino e spesso affascinante	Igiene personale scarsa, aspetto trasandato
Figlio unico o maggiore	Ultimo figlio o intermedio
Vive e si comporta in maniera normale all'interno della famiglia	Dispone di un nascondiglio o di un luogo isolato in casa in cui si ritira da solo
<i>Scena del Crimine</i>	<i>Scena del crimine</i>
Attacco pianificato	Attacco spontaneo o d'impeto
Vittima sconosciuta	Vittima o luogo del crimine conosciuti
Vittima personalizzata	Depersonalizzazione della vittima
Conversazione con la vittima precedente all'attacco	Minima o nessuna presenza di conversazione con la vittima precedente all'attacco
Attacco pianificato con vittima già sottomessa	Attacco stile blitz
Vittima sottomessa prima di essere uccisa con mezzi di costrizione	Uso minimo di mezzi di costrizione
Atti sessuali prima e dopo la morte	Atti sessuali dopo la morte
Spesso è presente la penetrazione diretta e violenta quando la vittima è ancora in vita	Mancanza di penetrazione diretta della vittima; penetrazione corporale sostituita da penetrazione tramite oggetti
Corpo rimosso dalla scena criminis e nascosto altrove	Corpo lasciato in vista sulla scena criminis
Arma personale, tracce assenti dalla scena criminis	Armi e tracce lasciate sulla scena criminis; spesso utilizza un'arma di opportunità.

Dalla scena del delitto, quindi, si possono ricavare un gran numero di indizi riguardanti la personalità del reo, soprattutto è possibile valutare tre aspetti:

- ✓ il *modus operandi*, modalità attraverso le quali egli mette in atto il comportamento illecito;
- ✓ la *firma*, costituisce il biglietto da visita del criminale e, poiché va oltre ciò che è strettamente necessario per compiere il crimine, costituisce una sua parte unica ed originale. A differenza del *modus operandi*, che tende a restare uguale, ma può anche cambiare, la "firma" rimane invariabilmente identica in tutta la serie e rappresenta l'elemento simbolico più importante;

- ✓ lo *staging*, deliberata alterazione della scena del crimine dopo aver compiuto l'atto criminoso.

Tutti gli studi condotti dall'FBI sono stati raccolti in una opera, divenuta subito un testo di riferimento, il Crime Classification Manual.

Nonostante il modello di profiling elaborato dall'FBI vanti almeno tre decenni di applicazione e studio, sono numerose le critiche rivoltegli, soprattutto per ciò che riguarda l'assenza di scientificità e la mancata divulgazione delle metodologie e dei risultati ottenuti.

Il criminologo David Canter propone un modello di profilo psicologico alternativo a quello dell'F.B.I.

Una delle differenze fondamentali fra il modello di profilo psicologico proposto dall'F.B.I. e quello elaborato da Canter è che quest' ultimo viene costruito partendo da una base empirica sulla quale lavorare, risultato della esperienza pratica degli investigatori, e da dati statistici, mentre quello dell'F.B.I. è basato quasi interamente sulle intuizioni del *profiler*.

L' F.B.I., inoltre, non dedica particolare attenzione alla vittima, mentre Canter considera le informazioni su di essa di vitale importanza per lo sviluppo del profilo investigativo. Questo modello si basa su cinque aspetti fondamentali del rapporto tra aggressore e vittima:

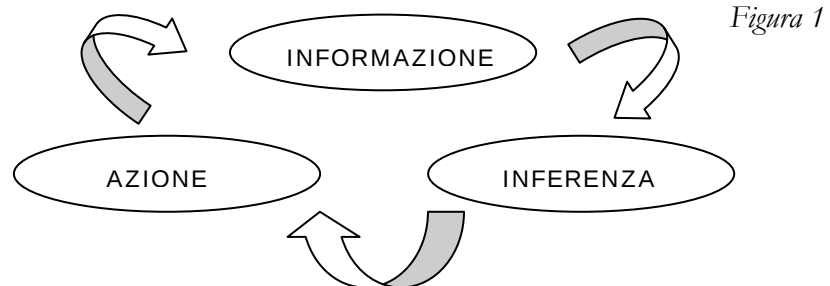
- *coerenza interpersonale*: questo fattore evidenzia i criteri di selezione delle vittime ed il tipo di relazione stabilita con essa;
- *significato del tempo e del luogo*: lo spazio fisico e temporale in cui è collocato il crimine fornisce informazioni fondamentali sul modo in cui il criminale concettualizza le relazioni spaziali e temporali e ciò indica il suo grado di mobilità;
- *caratteristiche del criminale*: ciò consente di individuare sia la natura del crimine che il modo in cui viene commesso;
- *carriera criminale*: l'analisi dello sviluppo del comportamento delinquenziale consente di tracciare la sua possibile carriera delinquenziale per prevedere ed anticipare le sue successive mosse;
- *consapevolezza forensica*: questo termine indica tutti quegli elementi che fanno ritenere che il criminale abbia tentato di mascherare o di occultare indizi fisici del reato. In questo caso, è probabile che l'assassino abbia avuto un

contatto precedente con la polizia e conosca parzialmente le procedure di analisi criminalistica, per cui è un soggetto con una carriera criminale alle spalle.

Canter elabora peraltro una nuova classificazione dei criminali:

- *espressivo* (agisce in risposta a situazioni di rabbia);
- *strumentale* (invidia o desiderio di impossessarsi di oggetti altrui).

Nello schema sottostante (*figura 1*) sono illustrati, in sintesi, le tre attività alla base della psicologia investigativa.



La raccolta delle informazioni provenienti dalla scena del crimine e dai testimoni è un momento di grande importanza nel corso delle indagini, quindi deve esser effettuata con accuratezza, accertandosi sempre della validità delle informazioni provenienti da testimoni ed indagati.

Dalla attenta selezione ed analisi delle informazioni raccolte deve, poi, esser possibile trarre delle conclusioni, così da poter prendere una decisione che orienti all'azione.

Le inferenze si basano sulla comprensione del comportamento criminale e sono alla base dell'offender profiling.

CAPITOLO I

LE PROCEDURE DI OFFENDER PROFILING

1.1 L'offender profiling tra interesse mediatico e studi scientifici.

L'offender profiling è una delle tecniche investigative più analizzate e studiate degli ultimi anni e ciò per l'esponenziale interesse che intorno a tale strumento si è sviluppato. Si tratta tuttavia di un interesse più mediatico che scientifico, interesse che in qualche modo ha fatto perdere di vista il reale compito, i limiti e le potenzialità dell'offender profiling.

Dall'inizio degli anni '80, in particolare nel mondo anglosassone dove la tecnica era già più fattivamente diffusa, una lunga serie di articoli, film, serie TV, libri, si sono interessati del fenomeno dell'offender profiling e di chi svolgeva questo tipo di attività, stravolgendo il concetto stesso del profiling e, soprattutto, costruendo nell'immaginario popolare una visione del profiling molto distante dalla realtà.

Il profiling come arte divinatoria, la tecnica del super – buono, il *profiler*, per sconfiggere il super – cattivo, il serial killer, una tecnica mostrata come risolutiva e sostitutiva di tutto il lavoro investigativo, una tecnica che così semplicisticamente mostrata dava, per l'appunto, l'idea di essere semplice e facilmente accessibile, con pochi caratteri propri della scienza.

Questa magnifica costruzione mediatica ha naturalmente trovato riscontro nel gusto del pubblico che ha sviluppato un crescente interesse per questo tipo di tematiche legate al crimine, convincendosi, infine, che il profiling fosse esattamente quello che veniva mostrato in televisione: una sorta di arte magica.

Chi studiava il profiling dal punto di vista scientifico si è trovato in qualche modo travolto da tutto questo interesse mistificante, essendo costretto così ad intraprendere una doppia battaglia; da un lato, continuare gli studi scientifici per migliorare le tecniche di profiling e provarne la validità, dall'altro, riportare la tecnica di offender profiling su un piano reale, tentando, da un lato, di riassegnarle il ruolo che le è proprio nel processo investigativo, dall'altro, di definirla sempre più una scienza e sempre meno un'arte.

1.2. Definizioni di offender profiling.

Con “*offender profiling*” generalmente si intende quel “*processo di inferenza delle caratteristiche di personalità e socio demografiche di un autore sconosciuto di un reato o di un autore sconosciuto di una serie di reati che rispondono allo stesso articolo del codice penale*”² (es. una serie di stupri, una serie di rapine, una serie di furti, una serie di omicidi a sfondo sessuale ecc.).

L’OP utilizza le informazioni raccolte sulla scena del crimine, le dichiarazioni della vittima, se in vita, e dei testimoni, se presenti, al fine di costruire il profilo descrittivo del possibile autore di quel crimine, utilizzando tutte le informazioni allo stato disponibili.

L’OP, non bisogna dimenticarlo, non è propriamente un’attività peritale o di consulenza, anche se nel procedimento giudiziario in fase di indagine può prendere quelle specifiche forme per il conferimento dell’incarico, ma è, appunto, un’attività che nasce e si esaurisce in fase di indagine e difficilmente entrerà in un’aula di tribunale, per i problemi che verranno trattati più specificamente nel capitolo IV di questo lavoro.

Per questo motivo il suo obiettivo non è fornire uno strumento clinico agli investigatori per classificare il probabile autore come affetto da una particolare psicopatologia, ma è quello di fornire uno strumento descrittivo, che possa mettere a fuoco le caratteristiche personali, socio-culturali, gli schemi di comportamento e lo stile di vita del probabile autore di un determinato crimine, al fine di indirizzare le indagini verso una direzione piuttosto che in un’altra.³

Vi sono diverse definizioni di profilo criminale.

L’offender profiling può essere definito come la tecnica di analisi degli schemi di comportamento durante la commissione di un crimine o in una serie di crimini con autore non noto, attraverso cui è possibile costruire un profilo descrittivo del probabile autore del crimine in questione.⁴

² ROSSI L., ZAPPALÀ A., *Elementi di psicologia investigativa*, Franco Angeli, Milano, 2005.

³ PICOZZI M., ZAPPALÀ A., *Criminal Profiling, Dall’analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, McGraw-Hill, Milano, 2002.

⁴ KOCSIS R., *An empirical assessment of content in criminal psychology profiling*, *International journal of offender therapy and comparative criminology*, 47, 37-46, 2003.

Per Douglas⁵ consiste nell'identificazione delle principali caratteristiche di comportamento e personalità di un individuo, basate sull'analisi delle peculiarità del crimine commesso; Copson⁶ lo delinea come un approccio della polizia investigativa volto a fornire la descrizione di un autore sconosciuto di reato, basandosi sull'analisi della scena del crimine, della vittima e di ogni altro utile particolare.

Holmes & Holmes⁷ identificano nel profilo criminale una metodica i cui obiettivi sono fornire informazioni circa le caratteristiche sociodemografiche e psicologiche del reo sconosciuto, nonché offrire una consulenza agli investigatori sulle strategie di interrogatorio più efficaci.

Canter⁸ impiega il termine profilo criminale per riferirsi a qualsiasi attività che possa essere utile ad inferire le caratteristiche dell'aggressore e del tipo di reato a partire da ogni informazione disponibile.

Nella realtà italiana, stilare un profilo criminale significa fornire un quadro delle caratteristiche di personalità, sociodemografiche e, nel caso di una aggressione seriale, anche la probabile area di residenza, di un autore sconosciuto di uno o più reati, basando le proprie affermazioni su dati statistici e su un'analisi psico-criminologica del delitto.

1.3 Applicazioni dell'offender profiling.

L'offender profiling, a differenza di quello che molti pensano in base a ciò che hanno visto al cinema o letto nei romanzi, è un'attività di supporto all'investigazione.

Questo significa che non può esistere profiling se non esiste già o si sviluppa contemporaneamente un'attività di investigazione criminale "classica".

L'offender profiling non è una tecnica sostitutiva dell'attività di indagine criminale, ma semplicemente una tecnica che può servire ad indirizzarla e ad ottimizzare tempi e risorse. Indirizzare le indagini significa fornire un criterio aggiuntivo per costruire la lista dei sospetti (dal più probabile colpevole al meno probabile), significa indirizzare le ricerche, in un caso senza neanche sospetti, verso un certo tipo di persona, con un certo stile di vita, piuttosto che verso altri.

⁵ DOUGLAS J., *Crime Classification Manual*, Jossey-Bass, San Francisco, 1992.

⁶ COPSON G., *Articulating a systematic approach to clinical crime profiling*, in *Crime behaviour and mental health*, 7, 13-17, 1997.

⁷ HOLMES R., HOLMES S., *Profiling Violent Crime*, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996.

⁸ CANTER D., *Offender Profiling*, *Psychologist Journal*, 2 (1), 12-16, 1997.

Ottimizzare tempi e costi significa, avendo una gamma di possibili sospetti più o meno ampia, indirizzare le attenzioni investigative verso un sospetto piuttosto che verso un altro o far fare un certo tipo di costose analisi o utilizzare un certo tipo di costosi strumenti investigativi nei confronti, in un primo momento, di uno o di alcuni dei sospetti e non verso tutti, facendo risparmiare alle forze dell'ordine e alla magistratura tempo, soldi e uomini.

L'offender profiling si basa, in definitiva, sull'analisi delle variabili e degli indizi a disposizione e che sono venuti in evidenza attraverso le indagini scientifiche; è solo attraverso l'interazione tra questi elementi e le conoscenze scientifiche e statistiche su delitti analoghi che esso può essere portato avanti con successo, raggiungendo gli obiettivi che il profiler si era prefissato.

Non è possibile fare attività di profiling in maniera scientificamente apprezzabile con metodologia difforme da questa. Il criminal profiling risponde principalmente alle domande:

- cosa è successo sulla scena di un crimine;
- quali possono essere le caratteristiche di una persona che ha fatto quel determinato tipo di crimine.

Come è intuitivo, l'offender profiling si presta ad avere maggiore successo in relazione ad alcuni crimini rispetto ad altri.

E' evidente che più sarà espressivo il crimine da analizzare, maggiore sarà l'utilità e l'efficacia del profiling. Accanto ad alcune tipologie di crimini violenti, come gli omicidi efferati e senza apparente movente o gli stupri, sono candidati ad essere analizzati con l'offender profiling anche le rapine e le altre tipologie di crimine in cui è possibile osservare molto degli schemi di comportamento e di interrelazione tra offender e vittima.

In accordo con il Crime Classification Manual (1992) si possono distinguere sei reati in cui il profiling trova elettiva applicazione:

- *Single murder* (omicidio singolo), nel caso in cui non presenti apparentemente un movente e sia di particolare efferatezza;
- *Serial murder* (omicidio seriale), definito dal CCM come tre o più eventi omicidiari, commessi in tre luoghi differenti, separati da un intervallo di raffreddamento emozionale del killer;

- *Mass murder* (omicidio di massa), quando si ha l'uccisione di quattro o più vittime nel medesimo luogo e nel corso di un unico evento;
- *Spree killing* (omicidio compulsivo), riguarda un unico evento, che si realizza in due o più luoghi e che porta alla morte di più persone, senza un periodo di raffreddamento emozionale del killer;
- *Rape* (stupro);
- *Arson* (incendio doloso), si riferisce ad un fenomeno di rilevanza drammatica negli Stati Uniti, che può apparire discutibile se valutato alla luce della realtà italiana.

A questi si aggiunge il Bombing (attentato dinamitardo), il quale non è incluso nel sistema di classificazione del CCM, probabilmente per il numero contenuto di episodi. Ciò che giova qui sottolineare, anche per sfatare una delle mistificazioni provenienti dalla fiction, è che l'offender profiling è utile anche nel caso di un singolo crimine; l'OP non è quindi una metodica investigativa che si applica esclusivamente nei delitti seriali.

1.4 Gli elementi fondamentali dell'offender profiling.

Non esiste una metodologia unica e universalmente accettata nell'approccio al criminal profiling; vi sono tuttavia elementi fondamentali per la costruzione di un profilo, che vengono riconosciuti dai principali autori, benché vengano affrontati e trattati con modalità e rilevanza differenti.

Il primo ed essenziale momento appare l'analisi della scena del crimine; quindi lo studio della vittima e delle possibili relazioni con il suo aggressore; infine il *case linkage*.

Spesso il compito del profiler non si esaurisce con l'identificazione del criminale e la sua cattura da parte delle forze di polizia, ma prosegue suggerendo le migliori strategie di interrogatorio, in relazione alle caratteristiche di personalità emerse dal profilo psicologico redatto.

Sebbene l'analisi e la ricostruzione della scena del crimine da un lato, e l'offender profiling dall'altro, possano presentare analogie nelle premesse metodologiche e finalità sovrapponibili, essi si rivelano "tecniche investigative" chiaramente differenziate.

Infatti l'analisi della scena del crimine si occupa delle tracce e delle prove fisiche, con l'obiettivo di determinare "che cosa è accaduto" e "in che modo è accaduto". L'offender profiling parte indubbiamente dall'analisi delle prove rinvenute sulla scena del crimine e dalla ricostruzione della dinamica dell'evento basata su tali prove, per affrontare la

questione del “perché ciò è accaduto” e cosa questo ci racconta del soggetto che lo ha compiuto.

L’analisi della scena è fondamentale e deve essere effettuata prima di poter affrontare qualunque passo del processo di elaborazione del profilo psicologico.

La ricostruzione di una scena può essere totalmente esaustiva o solo parzialmente determinata, suggerendo chiavi interpretative più o meno complesse.

Gli elementi riscontrati e le diverse tecniche applicate per la loro determinazione sono abitualmente confrontati e integrati, a sostegno di una congettura dinamica volta alla conferma o all’esclusione di ipotesi esplicative (es. l’indagine balistica e l’esame delle macchie di sangue per determinare la posizione di un corpo al momento dell’aggressione).

I mezzi impiegati per la raccolta degli elementi di prova prevedono l’utilizzo di tecniche tradizionali, accanto a strumentazioni sempre più tecnologicamente evolute: si utilizzano videocamere, apparecchi fotografici ad altissima risoluzione; non infrequente il ricorso a fotografie aeree, per collocare il teatro del delitto in un contesto geografico che può fornire importanti orientamenti di indagine.

Vengono raccolti, inoltre, dati sulle caratteristiche socioambientali e demografiche della zona.

Fondamentali sono i verbali di interrogatorio di tutti coloro che si ritiene abbiano potuto, in qualsiasi modo, partecipare al delitto.

Il rapporto medico-legale, le fotografie e il verbale dell’autopsia costituiscono gli altri elementi irrinunciabili per il profilo psicologico.

Già in fase di sopralluogo i dati oggettivi vengono raccolti, per essere poi successivamente analizzati ed interpretati.

Di seguito si riporta, nella *Tabella 2*, l’elenco degli elementi più importanti che possono essere rinvenuti sulla scena di un crimine.

Tabella 2 – La scena del crimine: elementi fondamentali

<i>Dati spaziali e temporali dell'evento</i>
▪ Zona in cui è stato rinvenuto il cadavere (città, periferia urbana, zona commerciale, residenziale, agricola) ▪ Luogo di rinvenimento (abitazione, parco, strada isolata, albergo) ▪ Caratteristiche del luogo di rinvenimento ▪ Se il corpo è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione, indicare tipologia e stato delle serrature, dei mezzi d'allarme, l'eventuale disattivazione della linea telefonica, la presenza di scritte, l'evidenza di altre attività sulla scena (furto, atto vandalico)
<i>Dati che riguardano la vittima</i>
▪ Elementi anagrafici ▪ Stile di vita (convivenza, mezzo di trasporto abitualmente utilizzato, attività al momento dell'aggressione) ▪ Descrizione del cadavere (conservazione, posizione, età apparente ecc.) ▪ Connotati fisici della vittima (razza, corporatura, segni particolari) ▪ Analisi degli indumenti e degli accessori utilizzati ▪ Costrizioni (mezzo utilizzato, localizzazione, possibilità di ricostruire se era presente sulla scena o portato con sé dall'aggressore) ▪ Violenze sessuali subite ▪ Causa di morte ▪ Mutilazioni del corpo
<i>Caratteristiche delle lesioni e loro localizzazione</i>
<i>Mezzi lesivi utilizzati</i> (loro rinvenimento, tipologia, idoneità)
<i>Descrizione dei reperti</i>
▪ Balistica (bossoli, proiettili ecc.) ▪ Fisica (presenza di sostanze esplosive, di residui di sparo, di terreno o fango) ▪ Chimica (droghe, impronte latenti) ▪ Merceologia (fibre, tessuto, nastro adesivo, corde) ▪ Biologia (sangue, sperma, preservativi) ▪ Grafica (macchine da scrivere, materiale manoscritto)
<i>Caratteristiche dei veicoli eventualmente coinvolti nell'evento</i>
<i>Caratteristiche dell'aggressore</i> (ove possibile)

La maggior parte dei reati violenti comporta una relazione tra una vittima, un aggressore e una scena in cui il crimine si svolge.

La modalità con la quale è possibile stabilire la natura delle relazioni tra questi elementi include quindi: l'analisi delle prove fisiche, comportamentali e le dichiarazioni delle vittime o dei testimoni, dove questo sia possibile.

Elemento fondamentale del profiling è quindi il cosiddetto *case linkage*, vale a dire il procedimento attraverso il quale possiamo stabilire legami tra casi in precedenza non correlati.

Fattori utili al *linkage* tra reati violenti sono indicati nella *tabella 3*.

Tabella 3 – Case linkage: elementi fondamentali

Prove fisiche: similarità tra le prove fisiche presenti sulla scena del crimine, tra i riscontri medico-legali raccolti in casi differenti.

Descrizioni fisiche: similarità tra le descrizioni fisiche di un offender fornite da vittime o testimoni.

Modus operandi: similarità tra modalità di azione di un offender necessarie alla realizzazione di un crimine

Signature (firma): similarità tra modalità d'azione di un offender non necessarie alla realizzazione del crimine, ma suggestive di un bisogno psicologico o emozionale del reo.

Analisi della vittima: similarità o collegamenti tra le vittime, o tra le caratteristiche in base alle quali le vittime sembrano essere scelte.

Analisi delle ferite: similarità tra le ferite riportate da una vittima e, in particolare, con riferimento alla loro natura, estensione e localizzazione.

Localizzazione geografica: aggressioni che avvengono nella medesima area o in aree con caratteristiche simili.

E' intuitivo come il *case linkage* appaia uno strumento indispensabile per l'identificazione di soggetti responsabili di crimini seriali, siano aggressioni, omicidi o violenze sessuali.

Il termine "*case linkage system*" si riferisce generalmente a un database di casi o di informazioni correlate ai casi che consente agli investigatori di stabilire elementi comuni in crimini differenti, aumentando le possibilità di comprensione delle caratteristiche del reo e facilitandone l'individuazione.

Un esempio di database adottato dalle forze di polizia di tutto il mondo è l'AFIS⁹, che permette l'inserimento e il confronto di impronte digitali con quelle di soggetti già inseriti nel sistema.

Nel campo più specifico del criminal profiling, i database elaborati sono il VICAP statunitense, il VICLAS canadese e il SASC italiano.¹⁰

1.5 La proposta di offender profiling sviluppata dall'FBI e una proposta alternativa.

Secondo la metodologia elaborata dall'FBI, il procedimento attraverso il quale si genera un profilo è articolato in 5 fasi (la sesta fase implica la cattura).

Nella *fase 1* si procede ad un'accurata analisi della scena del crimine, alla raccolta delle informazioni relative alla vittima, agli aspetti medico-legali risultanti dall'autopsia, alle informazioni di polizia circa le caratteristiche sociali e criminologiche della zona, infine al materiale fotografico (anche foto aeree) della scena del delitto.

Nella *fase 2* si organizza il materiale raccolto nella fase 1. Si ricerca il movente, i fattori di rischio di vittimizzazione, la possibile escalation (cioè l'eventuale progredire da una modalità delittuosa ad un'altra).

Nella *fase 3* si valuta globalmente l'evento delittuoso, classificando il delitto secondo il Crime Classification Manual, eventuali procedure di *staging* (alterazioni della scena del crimine compiute dal criminale), la motivazione e la dinamica del delitto.

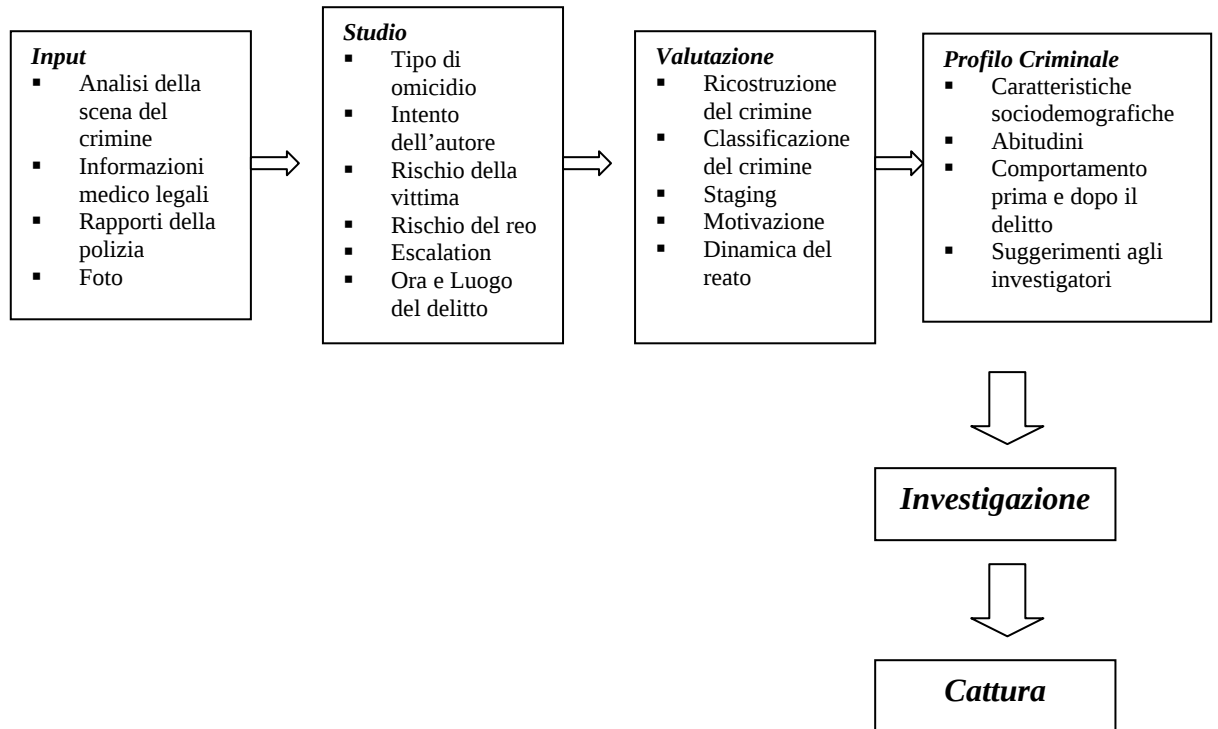
La *fase 4* è la stesura del profilo, nel quale vengono elencate le caratteristiche sociodemografiche, comportamentali, stili di vita e tipo di occupazione del sospetto.

La *fase 5* implica la traduzione delle indicazioni emerse dalla elaborazione di un profilo nel procedimento investigativo (*vedi Figura 1*).

⁹ Automated Fingerprint Identification System.

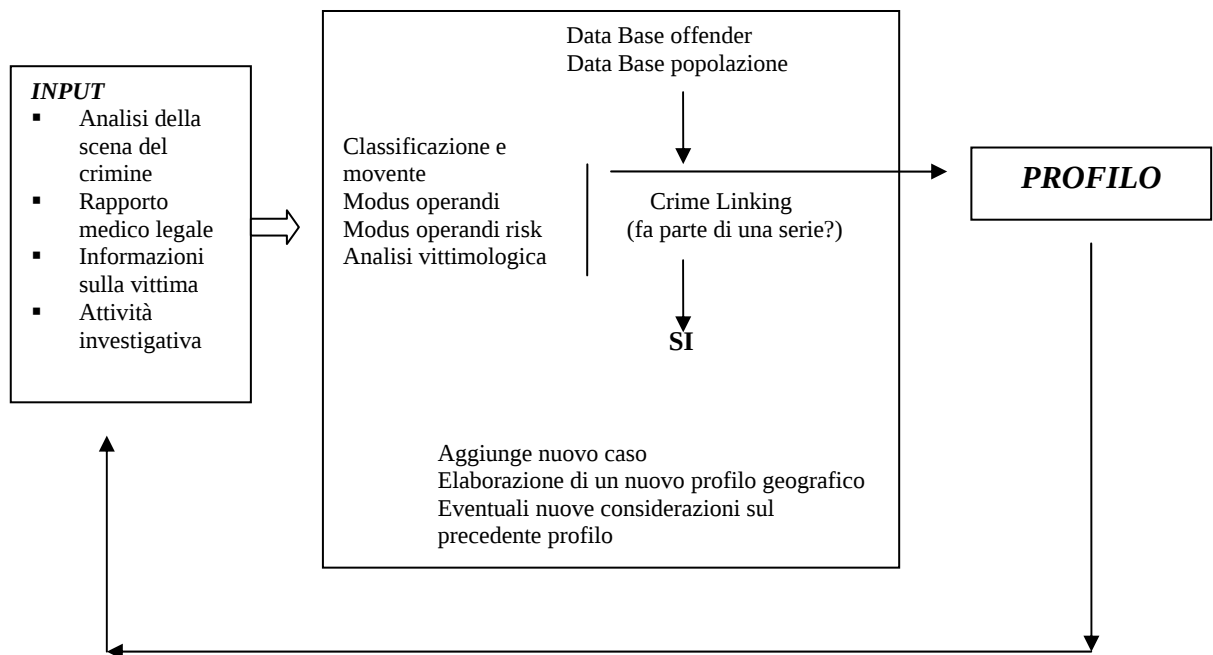
¹⁰ VICAP, Violent Criminal Apprehension Program; VICLAS, Violent Crime Linkage Analysis System; SASC, Sistema per l'Analisi della Scena del Crimine.

Figura 1 – Le fasi del profilo criminale secondo il modello dell’FBI



Secondo un modello alternativo a quello appena visto, elaborato nell'ambito della realtà italiana¹¹, l'attività investigativa inizia e procede senza attendere il profilo dell'offender sconosciuto; quando il profilo sarà stilato, allora entrerà nel processo investigativo. E' ovvio che prima entrerà nella realtà investigativa più potrà condizionare le indagini.

Figura 2 – Le fasi del profiling nell'investigazione



Seguendo lo schema di *figura 2* possiamo vedere come gli input del processo di offender profiling siano:

- l'analisi della scena del crimine, i dati del sopralluogo di polizia scientifica;
- le informazioni medico-legali (diagnosi di causa e modalità della morte, tipo di arma usata, localizzazioni delle ferite ecc.);
- informazioni sulla vittima;
- altre informazioni derivabili dalla attività investigativa.

Qui di seguito vengono illustrate le modalità attraverso le quali si combinano le varie fasi all'interno della procedura di offender profiling.

¹¹ ROSSI L., ZAPPALÀ A., *Op. cit.*

Classificazione e movente

Questa fase cerca di stabilire se il delitto è di tipo espressivo o strumentale. Vi sono indicazioni che suggeriscono la presenza di una personalità abnorme o tratti di personalità psicopatologici nelle azioni commesse dall'offender? Nel caso dell'affermativa: quali sono queste azioni e che significato possono avere? Quale appare essere il movente?

Modus operandi e modus operandi risk

Con *modus operandi* si intende ciò che il criminale ha fatto, ipotizzando quello che riteneva o aveva pianificato di fare, per portare a compimento il proprio delitto con successo.

Con *modus operandi risk* si intendono i comportamenti messi in atto per ridurre il rischio di essere ostacolato o catturato.

Analisi vittimologica

Le informazioni tratte dallo studio della vittima devono poter rispondere ai seguenti punti:

- stato civile;
- ambiente familiare di origine;
- storia scolastica;
- anamnesi sotto il profilo medico generale e psicopatologico;
- uso di droghe e di alcol;
- caratteristiche della sfera relazionale e sentimentale;
- abitudini sessuali;
- stile di vita e abitudini;
- storia professionale;
- status socio-economico;
- ricostruzione dettagliata degli avvenimenti precedenti l'aggressione;
- precedenti penali;
- informazioni lasciate dalla vittima, ad esempio diari o lettere;
- conoscenza di precedenti minacce o persone mal disposte verso la vittima.

Queste informazioni permettono di focalizzare l'attenzione sulla vittima e domandarsi: perché proprio questa persona è stata vittima dell'aggressione? Perché l'offender ha

scelto proprio lei? Quale caratteristica specifica può aver innescato nell'offender il comportamento aggressivo? Quale dinamica relazionale è possibile delineare tra l'offender e la vittima?

Uso di data base

E' importante avere un archivio di delitti risolti – in cui cioè l'offender sia stato condannato in via definitiva – simili a quello che si sta analizzando, per poter ricavare le caratteristiche sociodemografiche, ed eventualmente di personalità nel caso in cui vi sia stata perizia psichiatrica, dell'autore del delitto.

E' altresì utile avere la conoscenza sociodemografica della popolazione nell'area geografica (paese, città, quartiere) dove si è commesso il delitto.

Crime Linking

Con questo termine si intende il processo per cui si analizza se un certo delitto fa parte di una serie, cioè se crimini commessi in luoghi diversi in momenti diversi sono attribuibili allo stesso autore. Nel caso il delitto sia parte di una serie si procederà alla elaborazione di un nuovo profilo geografico, si valuteranno eventuali mutazioni del modus operandi ed eventualmente si produrranno nuove considerazioni sul profilo dell'offender sconosciuto.

1.6 Il profilo geografico; Unabomber: un caso italiano ancora irrisolto.

L'obiettivo del profilo geografico è delimitare un'area geografica quale probabile luogo di residenza del reo, autore di una serie di crimini.

La presunta conoscenza della zona dove il ricercato più probabilmente risiede, permette un razionale impiego delle forze impegnate nelle indagini ed un criterio aggiuntivo per la costruzione della lista dei sospetti.

L'applicazione del profilo geografico all'interno del processo di offender profiling è sicuramente una delle tecniche più innovative e con maggiori possibilità di sviluppo nell'immediato futuro. Ciò nonostante le sue radici originano in quel terreno della criminologia classica che si sviluppa tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento.

I primi ad occuparsi di questo tipo di analisi furono Quetelet A. e Guerry A., ed in particolare il primo, matematico ed astronomo belga, che nel 1827, analizzando la distribuzione geografica dei reati in Francia, si accorse che tra zone e zone di residenza

c'erano differenze di incidenza criminale, e che questa differenza era peraltro stabile nel tempo.

Tuttavia fu soprattutto grazie agli studi di Park, Burgess, McKenzie e alla cosiddetta Scuola di Chicago che si svilupparono studi sistematici per prendere in considerazione questa variabile applicata allo studio del crimine. I sociologi di questa scuola, suddividendo la città in cinque zone concentriche, indicarono con il termine "aree criminali" le zone delle città nelle quali nasce e risiede la maggior parte della criminalità urbana.

Questa analisi venne effettuata calcolando il rapporto fra il numero degli autori di reato residente in un'area e il totale della popolazione residente in quell'area. In questo modo si osservò che il tasso massimo si trovava nelle aree di transizione della città e diminuiva man mano che si passava alle zone esterne. Inoltre questo dato sul tasso di delinquenza era rimasto immutato negli ultimi 40 anni, nonostante invece il dato strutturale della popolazione nelle varie aree fosse molto mutato negli ultimi 40 anni.

Tale considerazione faceva concludere che il tasso di delinquenza delle varie zone fosse dovuto alla struttura sociale delle zone e alla loro organizzazione sociale, non tanto dunque alle caratteristiche individuali di chi quelle aree abitava.

Questo modello di analisi spaziale, definito modello radiale, mise così in luce come la distribuzione degli autori di reato sul territorio non fosse affatto casuale ma fosse in realtà collegata alle caratteristiche socio-economiche del territorio stesso, per cui la presenza di crimini e criminali era più alta nelle aree ricche di attività commerciali ed economiche e decresceva man mano che ci si allontanava dal centro città e da esse.¹²

Partendo da queste intuizioni e dalle prime ricerche si andò sviluppando l'idea che all'interno di un'indagine o di un'analisi criminale si dovesse osservare un altro elemento definito la quarta dimensione del crimine, e cioè l'elemento spaziale; e ciò non più solo nel classico modo inteso dalla criminologia ecologica e del modello radiale, quanto anche come capacità di analizzare e prendere in considerazione gli spostamenti degli offenders dalla loro residenza (*home base offender*) verso il luogo del reato. Nacque così l'idea che bisogna interrogarsi, per avere un'idea completa del crimine e del criminale, anche sul *journey to crime*, cioè sul tragitto che il criminale compie per commettere il crimine, sul perché gli autori dei reati, violenti e non,

¹² Seppur risalente nel tempo il modello radiale resta in qualche modo confermato anche da ricerche più recenti come quella di WILKSTROM M., *Urban crime, criminal and victims*, 1991, Sprinter Verlag; e di BARBAGAGLI M., PISATI M., *Rapporto sulla situazione sociale a Bologna*, 1995, Il Mulino.

scelgano per al commissione di un reato un luogo piuttosto che un altro e se quella scelta è casuale, parzialmente casuale o legata a motivazioni di ordine pratico o psicologico.

A partire da queste considerazioni, sono stati condotti numerosi studi sul comportamento territoriale dei criminali che hanno poi portato ad alcune osservazioni:

- il crimine viene spesso compiuto in prossimità del luogo di residenza del reo;
- il numero dei crimini commessi da un certo delinquente decresce all'aumentare della distanza dalla sua abitazione;
- i giovani criminali commettono i delitti vicino alla loro abitazione e sono meno mobili degli adulti;
- esistono differenti comportamenti spaziali in relazione al tipo di reato commesso. I crimini violenti, per esempio, si verificano più vicino alla residenza del reo di quanto non accada per i reati commessi contro la proprietà;
- all'incremento della "carriera" criminale, corrisponde un allargamento dell'area di attività in cui si esercita l'azione predatoria ed un aumento del tempo impiegato per gli spostamenti;
- gli spostamenti criminali spesso avvengono verso zone ad alta concentrazione di reati.

Partendo da questi studi e ricerche si sono sviluppate nel mondo criminologico alcune diverse teorie di profilo geografico, procedura ormai inserita stabilmente nei processi di analisi investigativa.

Un'applicazione pratica del c.d. "*geographical profiling*", che riguarda la realtà criminale italiana, si è avuta in relazione al caso di "Unabomber", autore ancora ignoto di numerosi attentati dinamitardi, verificatisi negli ultimi 14 anni in diverse località del Nord Est della nostra penisola.

Al fine di concentrare gli sforzi investigativi per giungere alla identificazione e alla cattura di "Unabomber" è stato istituito dal Ministro dell'Interno il "Gruppo Investigativo Interforze Unabomber" con sede a Venezia.

Tale Gruppo è costituito da personale specializzato appartenente alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, selezionato in base alla profonda esperienza investigativa maturata e alla conoscenza di mezzi e apparati tecnologici utilizzati nell'indagine.

L'indagine parte dai numerosi episodi di "bombing" verificatisi e si sviluppa attraverso la raccolta, il monitoraggio e l'analisi di una enorme quantità di dati differenti tra loro.

Attraverso l'incrocio di questi dati si giunge ad estrapolare una più ristretta cerchia di soggetti, i quali possono essere poi anche sottoposti a controlli specifici (intercettazioni ambientali, pedinamenti).

In collaborazione con l'FBI, che già da diversi anni applica la tecnica del profilo geografico a casi di crimini con carattere di serialità, è stato elaborato per il caso di Unabomber un profilo geografico, secondo il modello denominato Criminal Geographic Targeting (CGT).

Tale modello elabora una mappa tridimensionale in cui l'altezza di ogni punto è proporzionale alla probabilità che il domicilio del reo si trovi in quel punto; l'associazione di un colore al valore di probabilità permette poi una facile e immediata lettura della mappa.

La mappa si sovrappone a una cartina topografica della zona in cui sono stati commessi i crimini, ottenendo così un *geoprofilo*, che nel nostro caso riguarda un'area ben precisa del Nord Est d'Italia.

Sulla base del geoprofilo, si sta procedendo al prelievo del DNA, su base volontaria, di tutti i residenti nell'area individuata, al fine di costituire una banca dati che si rivelerà indispensabile per eventuali confronti.

CAPITOLO II

LA VALIDITÀ SCIENTIFICA DELL'OFFENDER PROFILING ¹³

2.1 Criteri per stabilire la scientificità di una teoria ; applicabilità in un procedimento giudiziario.

Per comprendere quanto l'offender profiling possa essere definito un'arte divinatoria e quanto una scienza, è necessario analizzare alcune ricerche effettuate negli ultimi anni in questo campo e alcune delle verifiche effettuate sui due modelli base dell'offender profiling: quello della *Crime Scene Analysis*, sviluppato dall'FBI e quello della scuola di Canter, più propriamente detto della psicologia investigativa.

In senso generale si può affermare che per definire una disciplina come scientifica, essa deve basarsi sul metodo scientifico, e la sua teoria di riferimento deve possedere i requisiti della falsificabilità. Per quanto riguarda la falsificabilità dello strumento o criterio scientifico esso rimanda al ragionamento ipotetico deduttivo sviluppato da Popper, il quale affermava che ciò a cui deve aspirare una scienza non è il provare, quanto l'essere in grado di sviluppare ipotesi che abbiano la possibilità di essere falsificate.¹⁴ In definitiva, una teoria per poter essere definita scientifica deve essere in grado di proporre ipotesi che siano empiricamente falsificabili.

Questo tipo di impostazione per la definizione di *scientifico* ha oggi anche importanti implicazioni di tipo giudiziario. Il fatto cioè che una tecnica possa dirsi scientifica e dunque essere validamente utilizzata e proposta in aula, o utilizzata in sede di indagine giudiziaria, ha oggi, particolarmente nel mondo anglosassone, i suoi criteri di riferimento nella famosa pronuncia della Suprema Corte America del 1993, nota come sentenza Daubert: in essa la Suprema Corte ha indicato i criteri per cui una teoria possa definirsi scientifica.

Essa in particolare ha messo in discussione la nozione di "*general acceptance*" come preconditione per l'ammissibilità al processo dei mezzi di prova catalogabili come "*scientific evidence*": uno strumento scientifico-tecnico che abbia guadagnato la *general*

¹³ I Capitoli II e III sono stati elaborati con la collaborazione di A.L. FARGNOLI - Direttore della Sezione di Criminologia Applicata, Servizio Polizia Scientifica, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

¹⁴ Come affermava Popper: "*disprove and not prove*", e dunque se non siamo capaci di falsificare un'ipotesi non saremo mai in grado di provarla. In definitiva il compito di uno scienziato è quello di creare teorie falsificabili, e di mettere in atto esperimenti empirici che abbiano la capacità, appunto, di falsificare le teorie poste in essere.

acceptance della comunità di riferimento può risultare non più affidabile, mentre uno strumento nuovo o controverso può risultare affidabile.

Per cui la prova scientifica è ammissibile se è “rilevante” ed “attendibile”. La Suprema Corte afferma che “di fronte alla presentazione di una prova di questo tipo il Giudice dovrà subito determinare se la prova avrà caratteristiche come: 1) fornire una conoscenza scientifica; 2) assistere il giudice del fatto nella comprensione e nella determinazione delle questioni giudiziarie.

La linea guida ritenuta più importante statuisce che un criterio-teoria per poter essere definito come scientifico e per poter essere validamente utilizzato in aula o comunque all'interno di un procedimento giudiziario, debba avere la capacità di essere testata, riferimento chiaro alla teoria popperiana della falsificazione.

Chiusa questa breve descrizione generale, bisogna verificare se l'offender profiling abbia queste caratteristiche e dunque se esso possa essere assunto a scienza e non ad arte.

Per fare ciò verranno analizzati prima i due criteri metodologici maggiormente utilizzati nel campo del criminal profiling, per provarne la validità scientifica, ed in seguito si farà riferimento ad altri studi e ricerche che hanno tentato di verificare, di recente, la scientificità della tecnica di profilo.

2.2 Scientificità del modello sviluppato dall'FBI

Gli studi della *Behavioral Science Unit* hanno riguardato soprattutto omicidi seriali e crimini particolarmente efferati; la tecnica dell'FBI, come già illustrato, si basa sulla dicotomia organizzato/disorganizzato e sul paradigma per cui l'assassino uccide per motivazioni che provengono dal suo modo di pensare e di comportarsi, che a sua volta deriva dalle esperienze passate dell'offender.

In pratica, per ciò che si evince dagli studi dell'FBI sin qui citati, se l'individuo ha sopportato o vissuto determinate esperienze nella sua infanzia o adolescenza, molto probabilmente svilupperà un certo tipo di fantasie e queste fantasie saranno quelle che lo guideranno non solo all'omicidio ma alle modalità di commissione di questo stesso omicidio. A seconda delle esperienze e dunque delle fantasie che ne deriveranno, il soggetto rientrerà poi nelle categorie dell'organizzato o del disorganizzato.

Questo tipo di impostazione ha procurato, alla lunga, molte critiche al modo di lavorare dell'FBI e alla sua tipologia.

In primo luogo, afferma molta della letteratura scientifica, il paradigma e la dicotomia non sono mai stati scientificamente provati e spiegati dalla BSU. Non è stato mai spiegato, dicono queste autorevoli note di critica, come un soggetto possa rientrare in una categoria piuttosto che in un'altra e perché possa uccidere in maniera disorganizzata piuttosto che organizzata.

Allo stesso modo, affermano le stesse voci critiche, non è stato mai spiegato perché la maggior parte dei soggetti con simili, se non identici, vissuti non diviene un assassino seriale o un criminale violento.

La stessa dicotomia organizzato/disorganizzato è stata aspramente criticata di recente da altra letteratura scientifica di riferimento.

Turvey¹⁵ afferma, per esempio, che molte caratteristiche del crimine disorganizzato si rinvengono spesso anche in crimini organizzati e viceversa, dunque è impossibile utilizzare in modo assoluto tale classificazione essendo le sue variabili assolutamente intercambiabili nella realtà di una scena del crimine. Lo stesso Autore indica alcuni punti per cui questa metodologia risulta non scientifica:

1. continuum tra le caratteristiche, presentate invece come estreme, del crimine organizzato e disorganizzato;
2. le caratteristiche di una scena disorganizzata possono essere dovute a molti più fondati motivi che non la grave malattia mentale dell'autore del crimine come: correlata ad un rapporto intimo o domestico; mosso dalla rabbia e dalla vendetta contro una persona o categoria; attività di depistaggio messa in atto dall'autore del crimine; azione criminale interrotta ad un certo punto per causa di forza maggiore; soggetto sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
3. etichettare un possibile offender come organizzato o disorganizzato può portare ad un errore, soprattutto nei crimini seriali, dovuti all'evoluzione del comportamento dell'offender stesso che nel tempo può passare da un'azione disorganizzata ad azioni sempre più organizzate o viceversa, evolvendosi o regredendo da crimine a crimine;
4. il concetto dicotomico di organizzato e disorganizzato è più legato al modus operandi dell'offender che alla firma e dunque è fallibile.

Anche Godwin¹⁶ critica la dicotomia come non applicabile in assoluto perché elementi dell'una e dell'altra categoria si mischiano inevitabilmente in ogni scena del crimine,

¹⁵ TURVEY B., *Criminal Profiling*, Academic Press, San Diego, 2000.

¹⁶ GODWIN M., *Hunting Serial predator*, CRC Press, Boca Raton, 2000.

non avendo gli studi dell'Agenzia Federale ben delineato i confini tra le due categorie né supportato con dati ed esperimenti empirici le loro conclusioni.

In definitiva sembra che la dicotomia sia troppo assolutistica in assenza di dati empirici di riferimento per poter essere ritenuta affidabile in concreto.¹⁷

Quest'ultimo passaggio, compreso il contenuto della nota precedente, conduce al secondo problema sulla scientificità di una teoria o di un metodo e cioè la sua falsificabilità. Anche su questo punto la teoria dell'FBI sembra non soddisfare i criteri della scientificità. Il passaggio più attaccato della teoria dell'FBI è infatti il suo basare molte delle conclusioni sui vissuti, le fantasie, le percezioni inconscie degli offender analizzati, cioè su tutta una serie di materiale non falsificabile empiricamente.

Come afferma Muller¹⁸, se assumiamo che un omicidio efferato è il segno di una fantasia violenta, persino quando lo stesso offender riporta di non averne, perché si dice essere inconscia, come possiamo falsificare l'ipotesi che ogni tipologia di assassino abbia fantasie violente?

Il punto cruciale, da cui partono le critiche, è che la stessa FBI si è sempre preoccupata poco di investire di scientificità il suo modello. In quanto agenti speciali a questo preposti hanno adottato un metodo che ritenevano valido e lo hanno utilizzato, poco interessandosi della comunità scientifica di riferimento e delle voci critiche sulla bassa scientificità della metodologia di lavoro da essi adottata¹⁹.

Questo tipo di atteggiamento ha attirato numerose critiche dalla comunità scientifica.

Il punto dolente è in qualche misura che: *“un dottore non pretende di agire sulla base dell'intuito o della semplice ipotesi. Egli può imparare il mestiere solo attraverso lo studio e l'apprendimento di come gli altri hanno trattato quei pazienti prima di aver stabilito saldi principi con cui operare”*²⁰.

¹⁷ Busch & Cavanaugh affermano come, dal punto di vista della ricerca empirica e della metodologia, la dicotomia americana è insufficiente sotto molti punti di vista. In primo luogo le affermazioni non sono supportate da dati; inoltre i case reports non sono stati analizzati a fondo ed in maniera rigorosa; ancora, i dati a sostegno della teoria erano riferiti a singoli casi o a gruppi poco numerosi; infine, tutti i soggetti intervistati facevano parte della popolazione carceraria ed erano dunque in stato di arresto, cosa che immancabilmente influisce sul racconto che essi facevano e sull'autopercezione dei loro crimini. BUSCH K., CAVANAUGH J., *The study of multiple murder*, *Journal of interpersonal violence*, n.1, pp. 5-23, 1986.

¹⁸ MULLER D.A., *Criminal Profiling*, in *Homicide Studies*, 4, 3, 2000.

¹⁹ Come afferma Douglas: *“le esperienze accademiche e scientifiche non sono in questo campo importanti quanto l'intuito, l'esperienza ed alcune qualità personali”*; DOUGLAS J., *Caccia nelle tenebre*, Rizzoli, Milano, 1997.

²⁰ CANTER D., *Criminal Shadows: inside the Mind of the Serial Killer*, Harper Collins, London, 1994.

2.3 Scientificità del modello della psicologia investigativa (scuola di Canter)

La tecnica teorizzata da Canter e nota come psicologia investigativa ha invece molti più elementi rispetto a quella dell'FBI per poter essere definita una scienza, anche se il lavoro da compiere in questo senso è ancora molto lungo.

La psicologia investigativa, intesa qui come l'approccio all'offender profiling di Canter, si muove all'interno della cornice delle scienze sociali.

Nella psicologia investigativa c'è qualcosa di molto simile ad un paradigma.²¹ Questo paradigma è basato su due presupposti; in primo luogo tutti gli esseri umani hanno una costruzione narrativa relativa al come essi si vedono nel mondo reale e sociale, e che adoperano per sé stessi, e questa costruzione contiene moltissime informazioni sul come essi stessi interagiscono con il mondo e percepiscono il mondo stesso.

In secondo luogo, nel momento in cui qualunque persona forma questa costruzione, questa idea di sé, essa si rifletterà, in tutto o in parte, in qualunque gesto, relazione o comportamento che la persona stessa metterà in atto nel mondo reale. Nulla di diverso, afferma la psicologia investigativa, avviene nel crimine ed in particolare in quello violento. L'omicidio, lo stupro, sono una forma di relazione, uno scambio interpersonale tra l'offender e la vittima, e dunque è altamente probabile che l'offender si muoverà anche in questo campo relazionale attraverso i dogmi della sua storia che si rifletterà, più o meno intensamente, nel suo crimine.

Dunque, osservando un crimine, come è stato commesso e dove è stato commesso, è altamente probabile che si riescano a capire alcune cose sull'offender, ed in particolare: i suoi schemi relazionali, che ha utilizzato nella relazione omicida ma che utilizzerà ogni giorno nei suoi rapporti interpersonali, la conoscenza del luogo geografico in cui ha operato il crimine, attraverso l'analisi delle modalità di movimento dell'autore del reato nello spazio geografico del crimine e nella sua scelta; ed anche suoi eventuali precedenti, attraverso l'analisi del *modus operandi* utilizzato.

Nonostante questo approccio mostri delle maggiori attitudini scientifiche ed una base teorica più solida, molte critiche sono state mosse anche a questo tipo di tecnica di analisi investigativa.

²¹ Non tutti sono completamente d'accordo con questa affermazione. Muller (op.cit., 2000), che ha analizzato a fondo i requisiti di scientificità della tecnica afferma che il presupposto della psicologia investigativa è piuttosto un tema che non un vero e proprio paradigma scientifico.

Kocsis²² afferma per esempio che l'approccio della psicologia investigativa ha in realtà detto poco di nuovo, mostrando semplicemente delle nuove strade da esplorare.

Lo stesso Muller²³ ha affermato che Canter ha semplicemente tentato un uso pratico della psicologia applicandola a problemi di natura squisitamente sociologica.

Infine altri autori hanno criticato la validità di questo approccio affermando che questo strumento sarà affidabile scientificamente quando, così come tutti gli approcci di tipo statistico, i dati che supporteranno il suo paradigma saranno stabili ed affidabili.

L'impostazione di Canter e della psicologia investigativa ha maggiori basi scientifiche rispetto a quella dell'FBI ed essa mostra sicuramente anche un metodo più affidabile e meno intuitivo di fare profiling; ciò nonostante non si può dire che questo approccio sia oggi assolutamente affidabile.

Molti altri lavori e ricerche devono essere condotti prima di poterlo affermare, molti altri dati statistici devono essere acquisiti e valutati, anche in una prospettiva di confronto cross-culturale.

2.4 Studi sulla scientificità ed utilità dell'offender profiling: lo stato dell'arte.

Sembrava interessante partire dai due approcci base dell'offender profiling per poter poi trattare di alcuni studi che da quelle teorie sono partiti per andare oltre o per fermarsi prima affermando la non scientificità di quei criteri.

Per quanto riguarda gli studi che nel tempo hanno continuato ad occuparsi della validità ed utilità dell'offender profiling in supporto all'investigazione, giova ricordare gli studi condotti da Pinnizotto in due diversi lavori.

Nel primo²⁴ (1984) egli prese in considerazione le affermazioni fatte dai profiler dell'FBI sull'utilità del loro lavoro nella risoluzione dei casi in cui era stato richiesto l'intervento di profiler Federali, affermando che nei 192 casi in cui era stato richiesto il supporto investigativo della BSU solo per il 46% dei casi l'intervento si era rivelato di una certa utilità, mentre solo nel 17% dei casi esso era apparso veramente indispensabile per l'identificazione dell'autore del crimine in questione. Allo stesso

²² KOC SIS R., *Validity, utility and ethics of profiling for serial violent and sexual offenders in Psychiatry, Psychology and Law*, 4 (1), 1-11, 1997.

²³ MULLER D.A., *op. cit.*

²⁴ PINNIZOTTO A., "Forensic Psychology: criminal personality profiling" in *Journal of police science and administration*, 12, 32-37, 1984.

tempo però l'autore sottolineava che nel 77% dei casi l'intervento di supporto della BSU era stato sicuramente utile per focalizzare le indagini in una giusta direzione e verso un certo tipo di persona piuttosto che un'altra.

In uno studio successivo (1990)²⁵ lo stesso Pinnizotto, in collaborazione con il collega Finkel, condusse uno studio pioniero sottoponendo ad un gruppo di profiler, uno di detectives senza esperienza nel profiling, uno di psicologi e uno di studenti, un singolo caso di omicidio efferato e un singolo caso di violenza sessuale. Al di là delle differenze nel metodo e nel processo di analisi utilizzato dai diversi gruppi, non si notarono grosse differenze per la valutazione del caso di omicidio. Differenze si notarono invece nell'analisi del caso di violenza sessuale, dove i profiler risultarono più efficaci ed accurati nell'analisi investigativa.

Studi simili sono stati condotti successivamente da Kocsis, Irwin, Hayes e Nunn (2000)²⁶, i quali hanno verificato l'accuratezza del criminal profiling, su un caso di omicidio chiuso e risolto, generato da gruppi con caratteristiche diverse a cui lo stesso era stato sottoposto. I gruppi comprendevano: profiler, detectives, psicologi, studenti universitari e soggetti definitisi intuitivi. Ebbene lo studio mise in luce come i profiler dimostrarono una maggiore accuratezza e precisione nell'analisi investigativa di tutti gli altri gruppi. Gli psicologi ottennero migliori risultati medi dei poliziotti, ma in ogni caso il lavoro dimostrava come lo studio di discipline umanistiche come formazione di base fosse una solida partenza per effettuare un profilo dell'autore sconosciuto del reato. Per quel che riguarda i soggetti autodefinitisi come intuitivi essi mostrarono scarsa capacità di analisi e stilavano un profilo pieno di stereotipi e luoghi comuni.

Un'altra interessante ricerca è stata effettuata da Kocsis (2003)²⁷, per verificare la completezza della relazione scritta da consegnare in seguito al ricevimento di un incarico di stilare un offender profiling.

Anche in questo caso furono sottoposte a gruppi differenti per caratteristiche, profiler, poliziotti, psicologi, studenti universitari, informazioni relative ad un caso di omicidio.

²⁵ PINNIZOTTO A., FINKEL N., *Criminal personality profiling in Law and human behavior journal*, 14, 215-233, 1990.

²⁶ KOCIS R., IRWIN H., HAYES A., NUNN R., "Expertise in psychology profiling: a comparative assessment", *Journal of interpersonal violence*, 15, 311-331, 2000.

²⁷ KOCIS R., *An empirical assessment of content in criminal psychology profiling*, *International Journal of offender therapy and comparative criminology*, 47, 37-46, 2003.

Le conclusioni non furono molto difforni da quelle riportate nelle ricerche precedenti: le relazioni stilate dai profilers si mostrarono più lunghe, accurate e precise di quelle degli altri gruppi; in particolare, in relazione alle caratteristiche della scena del crimine, all'analisi del comportamento dell'offender prima, durante e dopo il crimine e, in base a questo, alle sue possibili caratteristiche, in particolare a quelle non di tipo psicologico.

Un ultimo campo di ricerca che è attualmente in fase di sviluppo per verificare la validità e l'utilità dell'offender profiling è dato dalla percezione che coloro che devono utilizzare il profiling e che lo hanno richiesto hanno dello stesso, in base alla conoscenza e alla reputazione di chi sanno averlo stilato.

Un primo studio del genere fu effettuato da Smith e Alison (2001)²⁸, i quali dimostrarono come due profili molto differenti in accuratezza e sulla stessa descrizione del possibile offender autore di un omicidio, e sottoposti ad ufficiali di polizia per valutarne l'utilità in sede di indagine, furono ritenuti entrambi utili ed attendibili, dimostrando la poca oggettività della polizia chiamata a valutarli.

Studio molto simile fu condotto da Kocsis e Hayes (2004)²⁹, nel quale si valutava la percezione dell'utilità dell'offender profiling in base a quello che veniva detto sull'autore del profilo agli ufficiali di polizia incaricati di utilizzarlo. Ebbene, il risultato sorprendente di questo lavoro fu che la polizia era fortemente influenzata dal fatto di conoscere chi avesse redatto il profilo: più si riteneva competente ed autorevole l'autore del profilo, più attendibile e utile era percepito il profilo, anche se questo era stilato non da un profiler in realtà e viceversa .

²⁸ SMITH M., ALISON L., *Barnum effects in offender profiles*, Annual Conference of Investigative Psychology, University of Liverpool, 2001.

²⁹ KOCSIS R., HAYES A., "Believing is Seeing?", *International Journal of offender therapy and comparative criminology online*, 48, 149-160, 2004.

CAPITOLO III

LA REALTÀ ITALIANA: L'UNITÀ DI ANALISI DEL CRIMINE VIOLENTO (UACV) ³⁰

3.3 L'Unità di Analisi del Crimine Violento della Polizia di Stato

L'Unità per l'Analisi del Crimine Violento (UACV) è una struttura della Polizia di Stato dedicata allo svolgimento di attività di analisi criminale, in relazione ai seguenti reati:

- omicidio senza apparente movente e/o di particolare efferatezza;
- omicidi di carattere seriale, cioè riconducibili ad un unico autore;
- violenze sessuali di carattere seriale;
- rapine in ambiente videocontrollato.

Essa è dunque una struttura di supporto investigativo, che non si sostituisce agli Uffici periferici della Polizia di Stato deputati allo svolgimento delle indagini sul territorio, ma li affianca offrendo sia a loro, sia direttamente all'autorità Giudiziaria, un servizio di consulenza esperta per l'orientamento delle indagini, grazie all'esperienza strategica specificamente maturata dai suoi esponenti ed attraverso l'uso di tecnologie d'avanguardia dedicate all'analisi criminale.

L'UACV, infatti, è una struttura dalla connotazione fortemente interdisciplinare, al cui interno sono presenti analisti ed esperti della scena del crimine, investigatori, fisici, medici legali e psicologi, che svolgono la loro attività avvalendosi di sistemi dedicati all'analisi della scena del crimine e delle informazioni di carattere investigativo, e di avanzatissime tecnologie nel campo della ricostruzione tridimensionale della dinamica dell'evento criminale.

Per la sua vocazione all'analisi dunque, che si traduce nella trattazione scientifica e sistematica di tutti i dati relativi ai casi affrontati, l'UACV trova la sua naturale collocazione all'interno del Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.

L'UACV viene costituita nel 1995, su impulso dell'attuale Capo della Polizia, Prefetto Gianni De Gennaro, allora direttore centrale della Polizia Criminale, con l'obiettivo di creare uno strumento di contrasto ai reati di omicidio caratterizzati da particolare efferatezza, mancanza di apparente movente e/o vincoli di serialità, reati di cui si stava

³⁰ I Capitoli II e III sono stati elaborati con la collaborazione di A.L. FARGNOLI - Direttore della Sezione di Criminologia Applicata, Servizio Polizia Scientifica, Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

registrando un incremento tale da aver creato situazioni di particolare allarme sociale e da richiedere una risposta specifica da parte della Polizia di Stato.

L'anno seguente, nel 1996, l'UACV venne per la prima volta impegnata a supporto dell'attività investigativa per la cattura del serial killer di Merano Ferdinand Gamper, e nel 1998 ha ampliato le proprie competenze, iniziando ad occuparsi del fenomeno delle rapine in ambienti sottoposti a videosorveglianza, non solo al fine di effettuare comparazioni fisionomiche ma anche e soprattutto di compiere attività di analisi al fine di evidenziare eventuali vincoli di serialità tra diversi eventi criminali.

Dal dicembre 2000 la UACV è centro di eccellenza dell'Europol per l'analisi degli omicidi seriali, in particolare quelli a carattere transnazionale, ed attualmente intrattiene stretti rapporti di collaborazione con diversi atenei nazionali ed internazionali, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca per le aree tematiche di interesse istituzionale e di didattica di alto livello per professionisti delle scienze forensi.

L'UACV si compone di tre settori, di cui si parlerà più diffusamente nei successivi paragrafi:

1. *Investigazione sulla scena del crimine*

- Esame ed Analisi della scena del crimine
- Esperti in Raccolta delle Tracce, ERT

2. *Analisi criminale ed Intelligence*

- Ricostruzione della dinamica criminale
- Analisi delle Informazioni e Intelligence

3. *Ricerca, sviluppo e progetti speciali*

- Sviluppo Sistemi Informativi
- Ricerca con Enti Universitari e Organismi Internazionali.

3.2 *Investigazione sulla scena del crimine*

L'esame della scena del crimine prevede il controllo di qualità (Q&A) di tutti gli atti relativi alle attività di sopralluogo tecnico eseguite sul territorio nazionale dagli oltre 2000 operatori di polizia scientifica e l'esame del fascicolo di sopralluogo e delle relazioni medico-legali inerenti ai casi sottoposti all'analisi dell'UACV.

Gli esperti dell'UACV, inoltre, espletano direttamente l'attività di sopralluogo tecnico nel caso di reati di particolare rilevanza o impatto sull'opinione pubblica, eseguendo eventualmente rilievi planimetrici con tecnologie di misurazione digitale e con stazione

totale computerizzata con punteria laser, finalizzata alla ricostruzione bidimensionale della scena del crimine con tecnica CAD.

L'Analisi della scena del crimine nei casi di omicidio, poi, viene effettuata attraverso un preciso approccio metodologico applicato sia direttamente in fase di sopralluogo, sia nello studio dei relativi fascicoli, e comporta l'interpretazione semantica degli elementi considerati, anche alla luce dell'esperienza strategica maturata dall'UACV e resa immediatamente disponibile all'analista mediante la consultazione del sistema informativo SACV, al fine di orientare la raccolta delle tracce immediatamente dopo l'evento delittuoso o nel corso dei sopralluoghi successivi finalizzati alla ricostruzione della dinamica dell'evento stesso.

Per quanto attiene il settore rapine, invece, viene effettuata l'analisi e l'elaborazione con tecnologie digitali delle immagini relative ai reati effettuati in ambienti videocontrollato, per svolgere comparazioni antropometriche ed analizzare i modus operandi, anche al fine di evidenziare eventuali vincoli di serialità tra eventi successivi.

3.3 Analisi criminale e intelligence: il Sistema di Analisi della Scena del Crimine

Strettamente connesso alle precedenti attività di esame ed analisi della scena del crimine, uno dei principali obiettivi perseguiti dall'UACV è dato dalla ricostruzione tridimensionale della dinamica dell'evento criminale, che spesso si rivela di importanza cruciale sia in sede investigativa, sia in sede processuale.

Le finalità per cui vengono effettuate le ricostruzioni sono molteplici, ed ovviamente possono variare in base alle circostanze; in generale, tuttavia, si possono delineare almeno due aree di interesse.

Da un lato, l'attività ricostruttiva viene utilizzata come mezzo di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dai testimoni e dagli eventuali indagati per fatti concernenti l'evento in esame.

Al di là dei casi di reale malafede, infatti, è noto il problema delle rielaborazioni subite dalle tracce mnestiche che, nei compiti di rievocazione, possono comportare imprecisioni e distorsioni, e quindi produrre conseguenze particolarmente gravi all'interno di un'aula di tribunale. Inoltre, nel contesto degli interrogatori di persone indagate o imputate, le risultanze ottenute mediante le ricostruzioni tridimensionali permettono una definizione intelligente ed informata sia delle strategie di conduzione del colloquio sia delle eventuali contestazioni di natura penale, che possono essere presentate nella forma più precisa, rigorosa e circostanziata.

Dall'altro, le ricostruzioni tridimensionali giocano un ruolo chiave per l'interpretazione della dinamica degli eventi criminali; si pensi ad esempio alle analisi tese ad individuare le esatte traiettorie balistiche sulle scene dei crimini in cui sono state usate armi da fuoco, alla cinematica delle gocce di sangue, ed alle informazioni che emergono riguardo al concreto svolgimento dell'azione criminale, da cui si possono trarre indicazioni circa il profilo comportamentale dell'autore.

Premessa assolutamente indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi è l'applicazione rigorosa del metodo sperimentale che, in termini galileiani, prevede l'accurata osservazione del fenomeno, seguita dalla formulazione di ipotesi che vengono poi sistematicamente verificate/falsificate sino alla formulazione di una teoria in grado di tenere conto di tutti gli elementi oggettivi disponibili. E' importante sottolineare come tale procedimento implichi non solo l'indipendenza dei risultati dello sperimentatore che li ha ottenuti, ma anche la riproducibilità dell'esperimento – in questo caso della riproduzione – una volta che ne siano fissate le condizioni iniziali e di contorno.

In concreto, la Ricostruzione Tridimensionale della Dinamica dell'Evento Criminale in senso stretto viene preceduta da un'analisi sistematica dei fascicoli di sopralluogo tecnico redatti dai Gabinetti Regionali e Provinciali di polizia scientifica, che per primi intervengono sulla scena del crimine nell'immediatezza dei fatti.

Successivamente, gli stessi esperti dell'UACV si recano sulla scena, al fine di effettuare un sopralluogo specialistico reso possibile dall'impiego di tecnologie particolarmente avanzate ed innovative, come quelle della fotogrammetria, della fotografia digitale e stereoscopica. Più specificamente, tuttavia, i più potenti strumenti per la raccolta dei dati oggettivi che permettono la realizzazione della ricostruzione tridimensionale sono rappresentati da due laser scanner, con cui viene interamente scansionata la scena del crimine: il primo è uno scanner a triangolazione che viene utilizzato per la scansione di oggetti di piccole dimensioni; tale apparecchio può venire impiegato anche in sede autoptica, per la scansione di cadaveri, le cui forme vengono riprodotte in modelli inseriti nella scena ricostruita. Il secondo è invece uno scanner in grado di effettuare scansioni su grandi distanze, fino a circa 100 metri di distanza.

Il risultato conclusivo, dunque, è quello di ricreare, all'interno di un teatro di realtà immersiva, la scena del crimine nella sua interezza, con la possibilità di "navigarla", ovvero di esplorarla da ogni punto di vista e di interagire con i suoi elementi costitutivi.

Si ha pertanto la possibilità di riprodurre la realtà percettiva sperimentata dagli attori sulla scena stessa, con notevoli vantaggi:

- nella verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali;
- nell'ausilio al recupero delle tracce mistiche;
- nell'interpretazione dell'elaborazione a livello cognitivo, operata dai soggetti presenti ai fatti, degli stimoli provenienti dall'ambiente circostante;
- nella formulazione di ipotesi, relative alla dinamica dell'evento criminale, più aderenti non solo ai dati oggettivi ricavati sulla scena, ma anche ai vissuti soggettivi dei suoi protagonisti.

I risultati ottenuti mediante il protocollo RiTriDec, dunque, confluiscono poi nella più generale attività di analisi criminale, in seno alla quale vengono integrati tutti i dati disponibili relativi al caso in esame, che in particolare vanno da quelli provenienti dall'esame e dall'analisi della scena del crimine, a quelli relativi alla ricostruzione tridimensionale della dinamica dell'evento criminale, alle informazioni di carattere investigativo, agli esiti degli accertamenti di carattere tecnico-scientifico, alle eventuali perizie disposte dall'Autorità Giudiziaria (anche relative agli autori di reato, quando noti) ed infine, con le dovute cautele, alle notizie giornalistiche.

In presenza di un caso di omicidio particolarmente efferato e senza apparente movente, infatti, o nel caso sia ipotizzabile la presenza di un'omicida seriale, gli esperti dell'UACV analizzano le informazioni e i dati scientifici disponibili per individuare eventuali collegamenti o correlazioni all'interno del singolo caso o tra casi criminali distinti.

Per rendere possibile questo compito, che è preludio di ogni altra iniziativa, è stato realizzato il *Sistema per l'Analisi della scena del crimine*, denominato SASC. Si tratta di un sistema esperto dedicato all'investigazione criminale progettato e realizzato interamente dall'UACV. Il SASC integra i dati, necessariamente acritici ed oggettivi, ricavabili dall'analisi della scena del crimine, durante l'attività di sopralluogo, con altri di natura diversa che possono includere informazioni investigative provenienti, per esempio, dai verbali di spontanee informazioni o dai diversi atti giudiziari, oppure possono riguardare le immagini relative agli esami autoptici e agli accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria, anche attraverso l'affidamento di consulenza o perizia.

A differenza dei sistemi utilizzati dall'FBI e dalla Polizia canadese, cioè il VICAP e il VICLAS, che sono semplici database alfanumerici, il SASC, unico sistema del genere

attualmente esistente, permette l'archiviazione di tutte le immagini che possono risultare utili per le varie attività di analisi dell'UACV e, soprattutto, rende possibile:

- la ricerca incrociata e l'analisi automatica di tutte le informazioni relative a differenti casi criminali per l'individuazione di correlazioni all'interno del singolo evento criminale oppure collegamenti tra eventi differenti, seguendo un percorso logico su base prevalentemente empirico-induttiva;
- l'individuazione dei parametri necessari per costruire il possibile **profilo comportamentale** dell'autore di un omicidio con caratteristiche di particolare efferatezza suggerendo strategie investigative da applicare nei particolari casi criminali in esame all'UACV.

L'analisi investigativa si basa sullo studio di una serie di *parametri modali* individuati dall'UACV a partire dai risultati ottenuti dalla casistica italiana e dall'esame dell'esperienza straniera, in particolare quella anglosassone, nel settore del crimine violento, opportunamente modificata per tenere conto delle specificità sociali, economiche e culturali italiane.

Il SASC è strutturato su 120 archivi separati; attualmente, oltre all'unità centrale in funzione presso il Servizio Polizia Scientifica, il SASC è installato nei 14 Gabinetti Regionali che sono collegati in tempo reale con l'unità centrale.

Attualmente sono presenti nel SASC le informazioni relative a 3100 omicidi, 7072 rapine in ambienti video-controllati, 209 violenze sessuali, con oltre 35.000 immagini relative a scene del crimine, vittime, reperti, modus operandi.

Per rendere più immediata e veloce la consultazione e l'analisi delle informazioni e delle immagini anche dagli uffici periferici di polizia scientifica, l'UACV ha realizzato il *Sistema per l'Analisi del Crimine Violento*, SACV, cioè una versione completa del SASC basata sulla tecnologia di comunicazione e sull'ambiente di sviluppo tipo *intranet*.

Il vantaggio operativo è che tramite il SACV è possibile effettuare ricerche specialistiche ed analisi delle informazioni direttamente sulla scena del crimine, collegandosi all'archivio centrale dell'UACV tramite la rete cellulare GPRS, GSM, utilizzando un semplice computer portatile.

Il *Sistema Portatile SASC* ed il collegamento con telefonia mobile con L'Unità Centrale di Roma è stato utilizzato in numerose occasioni ed ha permesso di confrontare la scena del crimine, il modus operandi e il quadro vittimologico con quelle di altri casi con caratteristiche simili, direttamente in fase di sopralluogo.

Può essere utilizzato da qualsiasi operatore di polizia per effettuare ogni tipo di ricerca su omicidi, rapine, violenze sessuali e sulle analisi prodotte dall'UACV, in qualsiasi fase dell'attività investigativa, compresa l'attività preliminare di sopralluogo, utilizzando semplici computer portatili e un browser come internet explorer o netscape. In sintesi, dunque, il settore Analisi Criminale e Intelligence, è preposto all'analisi ed alla memorizzazione nel SASC di tutte le fotografie e di tutte le informazioni relative ad omicidi, rapine, violenze a sfondo sessuale trasmesse dall'Autorità Giudiziaria e/o dagli organismi investigativi. Su tale base viene effettuata all'interno del SASC la ricerca di casi criminali con caratteristiche di analogia con quella in esame, allo scopo di:

- guidare l'esperto di polizia scientifica nell'attività di esame della scena del crimine direttamente in fase di sopralluogo;
- individuare nuove ipotesi investigative che si basano sull'esame delle metodiche e delle strategie messe in pratica in casi analoghi e risolti positivamente;
- evidenziare eventuali vincoli di serialità tra il caso in esame e altri precedentemente analizzati;
- identificare, nel caso specifico delle rapine, autori che hanno effettuato altre rapine, anche in aree geografiche distanti fra loro;
- analizzare con metodi statistici il fenomeno dell'omicidio senza apparente movente e della rapina seriale distinguendo la casistica nazionale per aree geografiche, quadro vittimologico e/o target preferenziale, considerando anche il problema del pendolarismo geografico degli autori;
- realizzare identikit computerizzati sulla base delle dichiarazioni testimoniali.

3.4 Ricerca, sviluppo e progetti speciali

Il Settore Ricerca, sviluppo e progetti speciali si occupa del continuo aggiornamento della rete del SASC, con lo scopo di adeguarlo costantemente alle necessità dell'analisi che, così come la fenomenologia criminale, sono in continuo divenire.

A tal fine è in corso di implementazione un potenziamento del SASC, attraverso la progettazione di un'apposita rete neurale basata sulla logica *fuzzy* che, mediante l'evidenziazione di categorie sfumate e di *cluster* significativi di variabili correlate, meglio si adatta al riconoscimento dei dati estrapolati (dall'analisi della scena del crimine, dall'analisi vittimologico e medico-legale), del *modus operandi* e dei parametri che individuano i tratti salienti degli eventi omicidiari e degli autori di reato oggetto di studio.

CAPITOLO IV

OFFENDER PROFILING E PROCESSO PENALE

4.1 Il sistema processuale italiano: il modello accusatorio; la disciplina della prova

Nel 1988 è stato introdotto in Italia il nuovo codice di procedura penale. L'iter che ha portato all'approvazione di questo codice è stato lunghissimo e si può dire tuttora in corso tenendo conto delle commissioni parlamentari e delle proposte di legge relative alla sua modifica.

Il codice che precedeva quello del 1988 era il codice di un'epoca lontana, un codice espressione di un regime e delle sue scelte di politica criminale, idee incompatibili con uno Stato moderno che sempre di più deve peraltro guardare al contesto internazionale di riferimento, armonizzando in questa direzione ogni sua nuova scelta codicistica.

Per tale motivo appare opportuno spendere qualche parola preliminare sul modello scelto per il nuovo rito, prima di affrontare il tema centrale di questo lavoro.

Il processo penale ha sempre oscillato tra due modelli: quello inquisitorio e quello accusatorio. Il modello di processo penale previgente al 1988, applicato in Italia, era sicuramente di tipo inquisitorio: in tale modello il giudice istruttore restava il rappresentante della difesa sociale, un ruolo che non poteva garantire la sua imparzialità. Era infatti il giudice istruttore a coordinare la Polizia Giudiziaria e a dirigere l'indagine alla ricerca delle prove e dei fatti che potessero sostenere l'accusa che dal Pubblico Ministero era di fatto solo delineata. Allo stesso modo il giudice istruttore disponeva della libertà personale delle parti coinvolte nel processo e degli stessi testimoni falsi e reticenti. Il giudice istruttore aveva, dunque, in tale visione, un potere molto vasto ed estremamente discrezionale, e seppur nella sua figura si dovrebbero concentrare le esigenze di tipo inquisitorio con quelle proprie del giudicare è palese come, in un sistema così costruito, il ruolo è molto sbilanciato verso la ricerca della prova che sostiene l'accusa, l'investigazione e, in definitiva, la difesa della società dal delitto.

Questo stato di cose, questo modo di condurre il processo, è andato col tempo scontrandosi non solo con la nuova Carta Costituzionale che l'Italia si era intanto data, ma anche con una normativa Europea che andava modificando non solo la

cornice giuridica di riferimento ma anche il quadro stesso dell'esigenza che un sistema penale deve saper tutelare e garantire.

Ma è dal 1970 in poi che in Italia si comincia fattivamente a parlare e ad operare una scelta di modifica del sistema processuale penale previgente, modifica che di fatto si ispira ad un modello che sempre di più si sposta verso un rito di tipo accusatorio.

Si comincia così a parlare di parità tra accusa e difesa, del diritto di difesa garantito in tutte le fasi del procedimento e del processo penale, di differenze di fasi processuali di cui la prima, di indagine, che mira a verificare la sussistenza dell'ipotesi di reato a garanzia dell'imputato e non ad accertare la verità, cosa che invece avverrà nella seconda fase, quella dibattimentale.

E' solo con il nuovo disegno di legge delega, che il Ministro della Giustizia presenta alla camera il 21 febbraio del 1980, che si giunge però alla svolta storica di mettere nero su bianco quelli che saranno i principi che troveranno poi spazio nel codice del 1988: soppressione del giudice istruttore e degli atti istruttori; denominazione della fase predibattimentale come fase di indagine diretta dal Pubblico Ministero; giudice terzo e imparziale pressoché privo di iniziativa probatoria e del tutto privo di funzioni d'accusa.

Se dovessimo però sottolineare l'innovazione più importante del nuovo codice diremmo, d'accordo con Amodio³¹, che essa riguarda il recupero della legalità probatoria nel sistema processual-penalistico italiano.

Il libro terzo del nuovo Codice di procedura penale è stato infatti dedicato alla prova, alla sua tipicità di acquisizione e di utilizzabilità e alle sue ipotesi atipiche, delineando un corpo del diritto alle prove che attraverso la sua esplicita regolamentazione mira proprio a garantire il passaggio chiave della nuova concezione processuale penale e cioè la parità tra accusa e difesa.

Questo sistema di sbarramento probatorio ha fatto sì che oggi possa trovare ingresso nel processo solo ciò che è previsto e tipico, che possa essere utilizzato solo ciò che è stato acquisito così come previsto, che il giudice debba limitarsi al controllo formale sull'acquisizione e l'utilizzabilità delle prove previste, escludendo ciò che non rientra nella cornice legale di riferimento, ed infine regolamentando precisamente la stessa prova atipica, permettendo così ai nuovi strumenti di scienza e di tecnologia di trovare ingresso nel processo penale, solo là dove essi siano

³¹ AMODIO E., *Processo penale, diritto europeo e common law. Dal diritto inquisitorio al giusto processo*, Giuffrè, Milano, 2003.

obiettivamente attendibili dal punto di vista della loro stabilità scientifica e dei risultati, utili ai fini della decisione e non lesivi della libertà morale delle persone.

Una ridefinizione totale dunque delle modalità del provare, dovuta soprattutto ad un retroterra giuridico di tipo inquisitorio del nostro paese, e dunque privo di norme stabili e certe sulla prova. Un modello che mira così definitivamente all'imparzialità, all'uguaglianza, all'impossibilità dell'arbitrio.

La novità più grande del nuovo codice di procedura penale sta, dunque, nella modalità di formazione della prova che passa attraverso tre momenti fondamentali:

- i fatti oggetto di prova e di giudizio si formano, tranne le eccezioni tipiche previste, “in diretta” davanti al giudice in dibattimento, giudice che non le conosce e non concorre in nessun modo alla loro raccolta ed acquisizione;
- le prove, formandosi in dibattimento, sono suscettibili di soggettivistiche trasposizioni e ricostruzioni in aula attraverso la metodologia dell'esame e del controesame, la modalità di presentazione delle stesse, nonché della argomentazione e della controargomentazione;
- la verità del processo emerge dal confronto logico-dialettico delle parti, le quali mirano a convincere il giudice con i mezzi processuali a loro disposizione.

Questo nuovo quadro processual-penalistico viene infine incorniciato e stabilizzato dalla modifica che più di tutte ha probabilmente sancito il modello accusatorio come nuovo punto di riferimento per il rito penale, e cioè la legge n. 63 del 2001 detta del giusto processo. Giusto processo significa *un processo che assicuri una condizione di parità delle parti e l'assenza di qualunque condizionamento o pregiudizio per il giudice che dovrà decidere*³².

Per quel che riguarda in particolare la legislazione italiana e la norma sul giusto processo, essa ha mirato essenzialmente ad armonizzare la nuova previsione codicistica del processo penale con la normativa comunitaria e con i principi contenuti negli articoli 24 (Garanzia del diritto di difesa per tutti i cittadini), 101 (Soggezione del Giudice soltanto alla legge) e 111 (Norme sulla giurisdizione e il giusto processo) della Costituzione. In particolare l'art. 111 Cost. è stato completamente rimodellato, costituzionalizzando le previsioni del giusto processo.

³² DALIA A., FERRAIOLI F., *Manuale di diritto processuale penale*, Cedam, Padova, 2004.

A questo punto, volendo schematizzare i passaggi chiave della odierna concezione penal-processuale in Italia, si può fare nel modo seguente:

1. **Oralità.** Il giudice è terzo ed imparziale. Questo significa che, tranne casi tipici e previsti dal codice, non avrà conoscenza delle fonti di prova raccolte dalle parti in causa se non nel momento orale del dibattimento.
2. **Pubblicità.** Il dibattimento ed il processo sono pubblici, o perlomeno *coram rei*. Questo significa che l'imputato sin da subito può, attraverso il suo difensore ed i suoi consulenti, ove necessario, partecipare al processo a suo carico.
3. **L'accusa.** E' un potere distinto dall'organo giudicante, ed è svolto in maniera del tutto autonoma dall'ufficio del Pubblico Ministero, in collaborazione con la Polizia Giudiziaria.
4. **L'accusa e la difesa.** Sono le due facce diverse di una stessa medaglia. Sono ormai messe sullo stesso piano, a partire dalla Legge 397 del 2000 che ha introdotto le investigazioni difensive, e dunque la possibilità per la parte privata del processo di svolgere proprie ed autonome indagini.

Emerge quindi che, dall'introduzione della riforma del 1989, nel processo, che si caratterizza per la prevalenza del discorso orale, assumono sempre maggiore importanza l'aspetto argomentativo e le competenze comunicative delle parti.

4.2 La disciplina codicistica per l'utilizzo degli esperti in sede processuale

Il processo penale italiano sta andando sempre di più verso un rito di tipo accusatorio e la ricerca di parità tra accusa e difesa è sempre più fattiva e non meramente teorica da quando, con la legge n. 397 del 2000, è stata di fatto data la possibilità anche alle parti private del processo di svolgere indagini autonome da quelle della Procura e di introdurle in aula, nella fase dibattimentale, in modalità del tutto simili a ciò che è permesso alla Pubblica Accusa.

Ai fini della migliore comprensione di quanto verrà detto più avanti sul tema centrale di questo lavoro, appare opportuno delineare quanto previsto da Codice di procedura penale vigente sulla figura del consulente e del perito, e sul loro ruolo.

Il nostro Codice di procedura penale ha previsto la figura dei periti e dei consulenti, dunque degli esperti che affiancano il lavoro dei giudici e delle altre parti, essenzialmente nel libro terzo titolo II, là dove si dettano le regole per le prove e i mezzi di prova, senza dimenticare che la possibilità di utilizzare esperti in ausilio è prevista in tutta la fase delle indagini preliminari ed in particolare: art. 348 c. 4 c.p.p., dove si

regola l'utilizzo di ausiliari di Polizia Giudiziaria e art. 359 c.p.p., dove si regolano le attività di indagine svolte dal Pubblico Ministero.

Le figure di esperti previste sono essenzialmente due nel c.p.p.: quella del perito, nominato dal giudice, e quella del consulente, nominato dal Pubblico Ministero e dalle altre parti private.

Si riportano qui di seguito alcuni articoli cardine di questa disciplina processuale:

Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia)³³: La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

Art. 221 c.p.p. (Nomina del perito)³⁴: Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorrano i motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p.

³³ La perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. - *Cass. V, sent. 12027 del 21.10.1999 (ud. 6.4.99) rv. 214873.*

³⁴ L'art. 221 c. 1 c.p.p. si limita a dettare la disciplina sulla nomina del perito, senza prevedere limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia. L'ultima parte del predetto comma non subordina affatto la possibilità di nuova perizia alla previa declaratoria di nullità della precedente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha già compiuto un atto poi dichiarato nullo. - *Cass. VI, sent. 3412 del 5.4.96 (ud. 8.1.96) rv. 204361.*

Al perito nominato d'ufficio è consentito affidare adempimenti materiali e analisi di laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi ovvero in una "delega" ad espletare la perizia e sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico e faccia propri i risultati degli esami e delle attività eseguiti altrove. - *Cass. III, sent. 10058 del 25.9.2000 (ud. 23.6.2000) rv. 217006.*

Art. 224 c.p.p. (Provvedimenti del giudice): Il giudice dispone anche d'ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

Art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico): Disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. (...)

Art. 227 c.p.p. (Relazione peritale)³⁵: Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto a verbale.

Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito, relazione scritta.

³⁵ In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, di sei mesi per rispondere ai quesiti non comporta la nullità o inutilizzabilità della perizia - *Cass. I, sent. 13750 del 1.12.99 (ud. 28.9.99) rv. 215171*.

In tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulta che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito; e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p. - *Cass. I, sent. 11706 del 22.12.93 (ud. 11.11.93) rv. 196076*.

Art. 228 c.p.p. (Attività del perito): Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Art. 230 c.p.p. (Attività dei consulenti tecnici): I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.

Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.

Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

Art. 233 (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)³⁶: Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche a mezzo di memorie.

Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non

³⁶ Poiché le norme contenute nell'art. 230 c.p.p. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte, questi legittimamente può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere, o non, all'attività svolta dal consulente valore probatorio. Ed invero, al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, così come previsto dall'art. 38 disp. att. c.p.p., sicché i pareri espressi dai consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, ben possono essere utilizzati ai fini della decisione – *Cass. I, sent. 7252 del 8.6.99 (ud. 17.3.99) rv. 213704*.

è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal Pubblico Ministero a richiesta del difensore. (...)

L'Autorità Giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. (...).

Art. 348 c.p.p. (Assicurazione delle fonti di prova)³⁷: Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia Giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 c.p.p. raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

Al fine indicato nel comma 1, procede fra l'altro:

- a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
- b) alla ricerca di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
- c) al compimento di atti indicati negli articoli seguenti.

Dopo l'intervento del PM, la Polizia Giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370 c.p.p., esegue le direttive del PM ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il PM, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivi emersi e assicura le nuove fonti di prova.

La Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del PM, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del Pubblico Ministero): Il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera.

Il consulente può essere autorizzato dal PM ad assistere a singoli atti di indagine.

³⁷ La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 348 c.p.p., secondo la quale la Polizia Giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone qualificate, non prescrive alcuna formalità e tanto meno la forma scritta per la scelta e la nomina di tali ausiliari; ne deriva che nessun tipo di invalidità o inutilizzabilità degli accertamenti compiuti discende dalla mancanza di una investitura scritta dei predetti, non versandosi in alcuna ipotesi di violazione di legge – *Cass. III, sent. 3840 del 27.3.98 (ud. 27.1.98) rv. 210329*.

4.3 L'indagine della personalità in rapporto al processo penale; la perizia criminologica e il divieto di perizia sulla personalità dell'imputato

Nell'ambito del processo penale, lo studio della personalità dell'imputato riveste un ruolo di primaria importanza, tanto da avere sempre suscitato l'interesse di penalisti, criminologi e psichiatri, secondo l'assunto, affermato dalla Giurisprudenza e sostenuto dalla scienza, che "il reato, in quanto azione, è espressione della personalità del suo autore", il che vuol significare che ogni reato può dirsi il prodotto delle varie qualità, morfologiche, fisiologiche, psichiche del soggetto, qualità che, conglobate nel *modus operandi* dell'autore, nel reato stesso trovano la propria modalità di espressione.

A tale proposito, ricordiamo che il codice penale italiano del 1930 è stato tra i primi a dare il giusto risalto al problema della personalità dell'autore del reato. Non a caso, infatti, l'art. 133 c.p. sottolinea la peculiare importanza, ai fini della materializzazione del reato di caratteristiche individuali, quali il carattere, la condotta abituale del reo e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale in cui egli versa.

Di fronte all'esigenza, chiaramente esternata dal codice penale, di acquisire elementi di giudizio sulla personalità e, di conseguenza, sulla pericolosità sociale, il codice di procedura penale del 1930 poneva, invece, un grosso limite a tale accertamento, con il disposto dell'art. 314 c.p.p. che, se da una parte attribuiva al giudice la facoltà di disporre perizia, dall'altra, però stabiliva l'inammissibilità della stessa in relazione ad una ricerca inerente la personalità dell'autore, il carattere o la pericolosità dello stesso, al di fuori di una patologia di mente.

E' importante notare come l'attuale art. 220 c.p.p., utilizzando praticamente la stessa terminologia dell'ex art. 314 c.p.p., abbia mantenuto il veto nei confronti della perizia sulla personalità dell'autore di reato. Ciononostante, nell'art. 220 c.p.p., è prevista la possibilità di eseguirne ai soli fini dell'esecuzione della pena e delle misure di sicurezza.

Viene, cioè, effettuata una specificazione essenziale: la perizia sulla personalità – o se si vuole la perizia criminologica – non è lecita nei confronti dell'imputato, ma è possibile quando si tratti di condannato, per decidere della modalità di esecuzione della pena, ovvero per l'accertamento della pericolosità del prosciolti o del condannato, ai fini della esecuzione della misura di sicurezza.

Nella stesura attuale, è rilevabile una volontà di aumentare la legittimazione del ricorso da parte del giudice all'utilizzo della perizia, in quanto l'ammissibilità non è più, come

nei disposti precedenti, subordinata ad uno stato di necessità, né vincolata alla valenza strettamente specialistica degli accertamenti da compiere.

Nonostante questa visione positiva impostata dal legislatore, permane, al 2° comma, il divieto di perizia psicologica nei confronti dell'imputato, tranne nella fase di esecuzione della pena, a voler sottolineare che, in fin dei conti, la situazione è rimasta pressoché immutata.

Il divieto di perizia psicologica che, come abbiamo detto, è rimasto inalterato, se ha evitato l'abrogazione, non ha, d'altra parte, potuto evitare che si elevassero molteplici critiche al riguardo. Ciò perché è innegabile che l'indagine sulla personalità del soggetto è il cardine della politica criminale, che si ispira ai concetti della difesa sociale e consente di poter realizzare nel modo più perfetto l'individualizzazione della pena.

Se pressoché tutta la dottrina è ormai unanimemente convinta della utilità della perizia, resta ancora da stabilire l'articolazione della stessa in riferimento al processo penale e la sua differenziazione dalla perizia psichiatrica.

La perizia psichiatrica, l'unica attualmente riconosciuta nell'ambito del processo penale, è in sostanza quell'indagine avente per oggetto l'accertamento di cause patologiche che possano portare all'esclusione, totale o parziale, della capacità di intendere e di volere.

E' evidente che perizia criminologica e perizia psichiatrica siano due entità nettamente distinte, in quanto, nel secondo caso, deve sussistere almeno la presunzione di infermità o seminfermità di mente, ma cionondimeno, l'affiancamento di una perizia criminologica ad una perizia psichiatrica, quando questa si renda necessaria, consentirebbe maggiori informazioni circa la personalità del soggetto che, andandosi a sommare alle valutazioni proprie della perizia psichiatrica, riguardanti l'imputabilità e il comportamento antisociale psicopatologico, permetterebbero una migliore valutazione dello stesso ai fini della punibilità.

Dunque, allo stato attuale, in Italia si è sviluppato un sistema dove il principio dell'individualizzazione e dell'intervento clinico-criminologico vige solo nella fase esecutiva e trattamentale, mentre non sono previsti interventi di siffatta natura nella fase processuale, dove anzi esiste divieto assoluto di perizia criminologica. In tal senso, non possono essere offerte informazioni circa la personalità del soggetto indiziato di reato, in quanto si ritiene che una tale indagine possa aumentare la discrezionalità del giudice andando ad integrare una ipotesi non dimostrabile. Il legislatore ha ritenuto che il rischio fosse quello di ledere la libertà morale del soggetto prima di conoscere la sentenza.

In questa fase, infatti, come già detto, per un espresso divieto di legge (art. 220 c.p.p.), il giudice può fare richiesta solo di perizia psichiatrica e non di perizia o consulenza psicologica o criminologica.

L'utilizzo della perizia non è impedito invece in fase di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza, ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità del soggetto.

Infine, l'utilizzo della perizia è ammissibile anche nell'ambito del processo minorile, ove si può parlare di perizia psicologica, al fine di valutare la cosiddetta maturità psicosociale del minore autore del reato.

L'esigenza di trattare la materia minorile in maniera differente trova il suo fondamento logico nell'art. 98 c.p., in base al quale la capacità di intendere e di volere per i minorenni non ha contenuto psicopatologico e psichiatrico, ma ha a che vedere con il quadro di sviluppo del soggetto, con la maturità psicosociale.

Per il minore, quindi, l'imputabilità va verificata tramite l'accertamento della capacità di intendere e di volere, che non è mai presunta ma va dimostrata caso per caso, quale elemento caratterizzante la maturità, desunta da un esame complesso della personalità del minore.

4.4 Il profiler in aula? Problemi e limiti alla luce della normativa vigente

Abbiamo visto finora come un esperto in scienze forensi, criminali, investigative possa oggi trovare spazio nella fase di indagine di un procedimento penale e come il lavoro da lui svolto possa poi potenzialmente essere utilizzato e trovare spazio nel giudizio vero e proprio.

Alla luce di quanto detto finora, bisogna chiedersi se effettivamente una consulenza di offender profiling sia utilizzabile in un giudizio penale o sia utile da introdurre in un giudizio penale, affrontando in tal modo il tema centrale di questo lavoro.

L'ipotesi che qui si pone alla riflessione è quella di indicare che tipo di lavoro può svolgere un profiler incaricato come consulente ai sensi del codice di procedura penale vigente e se sia poi il caso di far transitare il suo lavoro dalla fase di indagine a quella di giudizio.

Nel primo capitolo è stato affrontato il tema delle possibili applicazioni dell'offender profiling e come si svolge un'attività di supporto investigativo.

Ciò che qui si vuole sottolineare è che, in determinati casi, le parti di un procedimento penale non dovrebbero più avere dubbi e perplessità circa l'utilizzabilità di un supporto investigativo di questo tipo.

L'offender profiling sta raggiungendo la sua maturità e scientificità metodologica, ed allora in un omicidio a sfondo sessuale o in una violenza sessuale, dove vittima e aggressore non si conoscevano precedentemente, in un crimine violento anomalo, in un crimine seriale, qualunque esso sia, il profiling può trovare spazio come attività di consulenza di una delle parti coinvolte.

Si pensi ad un omicidio o ad una serie di stupri commessi da un unico soggetto, con molti sospetti da sottoporre a difficili e costose analisi di laboratorio, si pensi ad un soggetto accusato con prove sufficienti per alcuni crimini ma sospettato per altri di uguale natura per cui non ci sono prove sufficienti. Ebbene, in tutti questi casi il profiling può sicuramente svolgere un utile lavoro di consulenza e supporto.

Potrebbe dire, infatti, tra i sospetti, da chi iniziare a compiere quelle costose analisi in base ai crimini commessi e alle loro caratteristiche crimino-comportamentali; o potrebbe lavorare sui casi sicuramente attribuibili ad un offender, isolarne *modus operandi* e *signature* e verificare per altri casi simili se quelle modalità e quella firma ricorrono, onde poter collegare l'offender anche ad altri casi irrisolti e tentare di farlo confessare indicando una strategia di interrogatorio.

In definitiva il profiler dovrebbe e potrebbe essere, come già è in altri Paesi, un consulente a cui si ricorre spesso e senza pregiudizi di sorta in determinati crimini, senza il timore che esso vada ad invadere sfere di competenza e di professionalità degli altri soggetti coinvolti nell'indagine.

Diverso è invece il discorso se questo lavoro di utile consulenza svolto nella fase delle indagini possa e debba poi trovare ingresso in aula.

In un'indagine criminale esistono due livelli, due facce della stessa medaglia, una prettamente investigativa, l'altra giudiziaria. Il lavoro della prima sarà verificato nella seconda fase, in cui vigono regole precise e rigide limitazioni formali; dunque, per evitare che tutto il lavoro investigativo sia inficiato da un passaggio, deve trovare ingresso nella fase di giudizio solo quello che può rivestire, quanto più possibile, stabilità scientifica ed affidabilità, così come indicato nel secondo capitolo e dai recenti orientamenti internazionali come la sentenza Daubert³⁸.

³⁸ Vedi capitolo II – par. 2.1.

Ciò premesso, si ritiene che il profiler non possa ancora trovare ingresso in aula come *mezzo di prova legale* e ciò per due motivi.

Il primo motivo è endemico al Codice di procedura penale vigente. Il nostro codice ha delle limitazioni molto rigorose in tema di valutazione della personalità espresse, come evidenziato nei precedenti paragrafi di questo capitolo, dall'art. 220 c.p.p.³⁹, dei criteri molto stretti in tema di imputabilità ex art. 85 c.p. e ss. ed una giurisprudenza molto e naturalmente oscillante sia su questi elementi che sui criteri di scientificità di una teoria applicabile ad una condotta per verificarne la antigiuridicità e l'accadimento del fatto reato.

Il secondo motivo è invece proprio dell'offender profiling. La tecnica del profiling è sicuramente sulla strada giusta e sempre più lo sarà se gli studi si muoveranno nella direzione di una ricerca della scientificità delle ipotesi, delle teorie e dei metodi formulate negli ultimi anni in questo campo.

Ciò nonostante, come illustrato nel secondo capitolo, oggi non si può ancora affermare che l'obiettivo sia stato centrato e che il profiling abbia raggiunto lo status di scientificità tale da poter entrare, senza timori reverenziali, in un'aula di tribunale sottoponendosi alla verifica incrociata dell'esame e del controesame che riguardano qualunque consulente o perito decida di affrontare, con le sue tesi sul caso in esame, una sfida giudiziaria.

Per entrambi i motivi, dunque, non sembra ancora utile far entrare in un'aula un profiler per fargli affermare come uccide un soggetto imputabile e come uccide un soggetto non imputabile, o che tipo di personalità possa avere un soggetto che ha compiuto un certo tipo di reato.

Per fare ciò ci sarà bisogno di un doppio percorso ancora da compiere, uno giuridico, l'altro proprio della ricerca scientifica.

Maggiore stabilità invece già rivestono altri due passaggi dell'offender profiling, l'attività di *linking* e quella di analisi del comportamento spaziale, le quali, basandosi su dati maggiormente verificati e matematici, potrebbero a certe condizioni e a certe garanzie di professionalità del lavoro svolto, cominciare a tentare qualche ingresso anche in fase dibattimentale.

³⁹ Art. 220 c.p.p. – **Oggetto della perizia** – 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

In ogni caso la strada è ormai tracciata. L'offender profiling ha già compiuto metà di essa, non facendo fatica a definirlo come indispensabile in determinate investigazioni criminali in tutti i suoi tre elementi: *criminal profiling*, *crime linking* e *geographical profiling*.

Sarà poi compito di tutti coloro che credono in questa attività di supporto investigativo, continuare la ricerca, approfondire lo studio, uscire dai salotti e ritornare in strada ad osservare, a contatto con chi lavora sul campo, per far sì che l'offender profiling possa entrare nel novero delle scienze forensi in pianta stabile, per far sì che ai profiler siano definitivamente aperte le aule di Giustizia Penale.

CONCLUSIONI – Il futuro del profiling.

A conclusione di questo lavoro, si ritiene utile riportare un caso: la richiesta formalizzata da una Procura (nelle indagini di un omicidio) di redigere il profilo del sospetto sconosciuto.

Il futuro del profiling è nello sviluppo di tutte le necessità e potenzialità che emergeranno dalla narrazione.

Metropoli del Nord Italia, quartiere periferico, alloggi di edilizia popolare.

All'interno della propria abitazione viene rinvenuto il cadavere di Anna Bianchi*, 65 anni.

A scoprire il corpo la vicina di casa, incuriosita dalla porta socchiusa da diverse ore.

Il medico legale, chiamato all'intervento, dichiara: *“...all'interno di un appartamento sito al secondo piano...nel locale adibito a camera da letto, rinvengo il cadavere di un soggetto di sesso femminile, steso a terra piedi del letto, in posizione supina e con abiti parzialmente indossati (un vestito infilato solo nella manica destra e una sottoveste alzata fino al collo...); l'ambiente si presenta in ordine, senza segni di effrazione né alla porta né alle finestre...”*.

L'ispezione esterna del cadavere permette di evidenziare la presenza di ecchimosi ed escoriazioni diffuse, ma più concentrate al volto, dove spiccano evidenti i segni di morsicature che hanno prodotto la frattura della piramide nasale e il distacco di un frammento del labbro inferiore insieme all'avulsione di tre elementi dentari (parti trovate sul pavimento, a meno di un metro dal corpo).

Altri segni di morsicatura, meno evidenti, compaiono ad un braccio.

Vi è poi imbrattamento ematico nella zona di appoggio del corpo, in corrispondenza dei genitali; la morte pare attribuibile a strozzamento, con segni di afferramento al collo.

Intorno al cadavere del vino liquoroso, abbondantemente versato sul pavimento e ad impregnare i capelli della vittima; la bottiglia viene rinvenuta nel bagno.

* I nomi sono fittizi.

Gli investigatori iniziano il loro lavoro, dapprima acquisendo informazioni sulla vittima e sulle sue frequentazioni.

Dalle indagini si apprende che la Bianchi era persona affetta da psicosi cronica, in terapia esclusivamente farmacologia, disordinata nelle frequentazioni, dedita a non rari abusi alcolici; le difficoltà al sonno accompagnate da dialoghi allucinatori spesso urlati nella notte, hanno condotto i vicini a non allarmarsi per le grida udite in ora insolita.

Le ricerche si orientano su un numero determinato di sospetti.

E' in tale momento che viene richiesta la collaborazione dello psichiatra, che viene formalmente incaricato dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, di stendere un profilo psicologico.

Si ipotizza che lo specialista possa portare il suo contributo, essenzialmente per due motivi: innanzitutto per la conoscenza di come la psicosi della vittima può essersi tradotta in comportamenti personali e sociali. In seconda istanza per le caratteristiche della scena del crimine, rivelatrici di una assai probabile psicopatologia dell'aggressore.

L'analisi della scena del crimine appare disorganizzata, secondo la classica tipologia dell'FBI.

Vi è evidenza di un rapporto sessuale consumato dalla vittima.

Vittima, aggressore o entrambi hanno consumato bevande alcoliche.

Le modalità dell'aggressione rimandano all'impiego di una notevole forza fisica.

Le lesioni più significative, oltre alla stretta mortale, appaiono le selvagge morsicature al volto.

L'analisi di questi segni (*bitemark*) è fondamentale; i segni di morsi non sono infrequenti nelle vittime degli omicidi seriali e nei casi più gravi di abuso fisico di minori; mentre nel primo caso sono selettivamente localizzate in zone del corpo a significato chiaramente sessuale (tipicamente il seno), nel secondo caso possono concentrarsi al volto.

I dati iniziali conducono ad ipotizzare definite caratteristiche per l'aggressore:

maschio, di età superiore ai 50 anni, dedito all'abuso di bevande alcoliche, conosceva personalmente la vittima, disoccupato o sottoccupato, senza relazioni affettive significative e stabili, con precedenti penali per reati contro la persona.

Gli investigatori concentrano le loro attenzioni su alcuni soggetti che conoscevano la vittima. Lo psichiatra partecipa all'incontro congiunto con il magistrato per la verifica sullo stato delle indagini.

I riscontri oggettivi delle Forze di Polizia e il profilo psicologico convincono ad approfondire in particolare la storia di un soggetto.

I sospetti si concentrano su un uomo, le cui caratteristiche corrispondono all'identikit psicologico; ha scontato circa 35 anni prima una lunga condanna detentiva per l'omicidio della moglie, strangolata.

Viene richiesta la documentazione relativa al delitto.

Precedentemente all'omicidio, la moglie aveva presentato denuncia per aggressione: era stata violentemente morsicata.

Il sospetto viene accompagnato in questura; in relazione ai precedenti, alle informazioni attuali circa le sue condotte e lo stile di vita, appare probabile che egli presenti caratteristiche di psicopatologia in atto.

Vengono dapprima richiesti allo psichiatra suggerimenti circa la modalità più opportune di approccio. Viene quindi deciso che lo specialista si qualifichi e partecipi all'incontro nella veste tecnica di ausiliario di polizia giudiziaria..

Giovanni Rossi, 59 anni, senza fissa dimora, senza attività lavorativa stabile, alcolista, confessa la sua presenza nell'abitazione della vittima la notte dell'omicidio; ricorda di aver avuto, sdraiati sul pavimento, un rapporto sessuale con Anna Bianchi, entrambi completamente ubriachi.

Rammenta un battibecco con la donna, l'intensa rabbia, l'allontanamento dall'abitazione lasciando la Bianchi immobile a terra. Non ricorda assolutamente di aver aggredito la vittima.

Giovanni Rossi viene accompagnato in carcere; sono in corso i rilievi medico legali finalizzati ad oggettivare quanto è emerso, talvolta frammentariamente, nella narrazione dell'indagato: esame del DNA, rilievo delle *bitemark* e confronto con il calco della dentatura del soggetto.

Questo caso, uno tra tanti, fa emergere le attuali potenzialità dell'offender profiling: dalla scena del crimine al profilo psicologico dell'autore in supporto alle investigazioni criminali, all'indicazione sulle più opportune modalità di interrogatorio.

La strada è invece ancora da compiere affinché un profiler possa entrare nelle aule della Giustizia Penale.

BIBLIOGRAFIA

ACCORSI A., CENTINI M., *La sanguinosa storia dei serial killer*, Newton & Compton Editori, Roma, 2003.

AMODIO E., *Processo penale, diritto europeo e common law. Dal diritto inquisitorio al giusto processo*, Giuffrè, Milano, 2003.

BUI C., GULOTTA G., PICOZZI M., ZAPPALÀ A., *Criminal Profiling in Italy in Investigative Psychology: Sixth International Conference*, 8-10 gennaio 2001, Liverpool.

CANNAVICCI M., PICOZZI M., *Criminal Profiling*. Relazione presentata al 2° Congresso della Società di Psichiatria Forense, 12-13 giugno 1999, Alghero.

CANTER D., *Offender Profiles*, *The Psychologist*, n.2, 12-16, 1989.

CANTER D., ALISON L., *Profiling in policy and practice*, Ashgate, 1999, Dartmouth.

CARNEVALE A., MENNA R., COLAGRECO A., *La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del 1930 ai nostri giorni* in *Riv. It. Med. Leg.* XVII, pagg. 371, 1995.

DE LEO G., PATRIZI P., *Lo psicologo criminologo*, Giuffrè, Milano, 2006.

FARGNOLI A. L., *Manuale di psicologia investigativa*, Giuffrè, Milano, 2005.

FARGNOLI A. L., PISAPIA G. (a cura di), *Psicologia della criminalità*, Utet, Torino, 2005.

FARGNOLI A. L., CUZZOCREA V., *Profiling psicologico e metodo dell'analisi dell'azione: una rilettura del caso del serial killer Marco Bergamo*, in SIMONELLI C., PETRUCCELLI F. (a cura di), *Le Parafilie*, Quale Psicologia, 2002, 20, suppl. n. 2 .

FERRACUTI F. (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Giuffrè, Milano, 1990.

FORNARI U., *Psicopatologia e psichiatria forense*, Utet, Torino, 2004.

FORNARI U., GALLIANI I., *Il caso giudiziario di Gianfranco Stevanin*, Centro Scientifico, 2003.

GULOTTA G., ARAMINI M., *Il profilo psicologico del criminale* in *Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico: civile, penale e minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

GULOTTA G., *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987.

INTINI A., CASTO A. R., SCALI D. A., *Investigazione di polizia giudiziaria, Manuale delle tecniche investigative*, Laurus Robuffo, Roma, 2003.

LUCARELLI C., PICOZZI M., *Scena del crimine. Storie di delitti efferati e di investigazioni scientifiche*, Mondadori, Milano, 2005.

MAROTTA G., *Teorie criminologiche*, Led, Milano, 2004.

PICOZZI M., ZAPPALA' A., *Criminal Profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, McGraw-Hill, Milano, 2002.

PICOZZI M., ZAPPALA' A., *Scienze psicologiche ed investigazioni di Polizia: un confronto possibile? L'esperienza del psychological profiling nel campo degli omicidi*. Relazione presentata al XII Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, Milano, 5-6 Ottobre 2000.

RICCIO G., SPANGHER G., *La procedura penale*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 2002.

ROSSI L., ZAPPALA' A. (a cura di), *Elementi di psicologia investigativa*, Franco Angeli Editore, Milano, 2005.

ROSSI L., ZAPPALA' A., *Personalità e crimine*, Carocci, Roma, 2005.

SAPONARO A., *L'esame della personalità del reo nel processo penale*, Cacucci, Bari, 1997.

SPANGHER G., GIARDA A. (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, Vicenza, 2001.